

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse
Amt für örtliche Körperschaften und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT 29.06.2018

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

Preg.mo Signor
Dr. Thomas Widmann
Presidente del Consiglio regionale
Piazza Duomo, n. 3
39100 BOLZANO

Herrn
Dr. Thomas Widmann
Präsident des Regionalrates
Domplatz 3
39100 BOZEN

Oggetto: Trasmissione dei testi della
normativa richiamata.

Betreff: Übermittlung der im Gesetzentwurf
erwähnten gesetzlichen Bestim-
mungen

Egregio Presidente,

Sehr geehrter Herr Präsident!

con riferimento ai disegni di legge:

Mit Bezug auf den mit Schreiben des Präsidenten
der Region vom 29. Juni 2018 übermittelten
Gesetzentwürfe:

**Rendiconto generale della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio
finanziario 2017**

**Allgemeine Rechnungslegung der Autonomen
Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr
2017**

**Assestamento del bilancio di previsione della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
per gli esercizi finanziari 2018-2020**

**Nachtragshaushalt der Autonomen Region
Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2018-
2020**

già trasmessi con nota del Presidente della
Regione di data 29 giugno 2018, provvedo a
trasmettere la copia delle disposizioni normative ivi
richiamate.

erhalten Sie anbei die Gesetzesbestimmungen,
auf die im genannten Gesetzentwurf verwiesen
wird.

Con i migliori saluti.

Mit freundlichen Grüßen

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO / DER AMTSDIREKTOR

Paolo Franceschi

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N. 2
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

- art. 92
- art. 103
- art. 104
- art. 134
- art. 146
- art. 163
- art. 203
- art. 299

DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81
DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI LAVORO E REVISIONE NORMATIVA IN TEMA DI MANSIONI, A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183

- art. 29

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- art. 36

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2008, N. 5
DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI

- art. 27
- art. 48

DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

- art. 13-*bis*

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 1979, N. 5
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI MEMBRI DELLA GIUNTA REGIONALE

- art. 8

LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2011, N. 4

MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO E DELLE NORME IN MATERIA DI PERSONALE DELLA REGIONE E DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TRENTO E BOLZANO

- art. 15

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009 , N. 3

NORME IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA' DELLA REGIONE

- art. 13-*ter*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1972, N. 670

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI COSTITUZIONALI CONCERNENTI LO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTO-ALTO ADIGE

- art. 79

LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 81, SESTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

- art. 9

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2017, N. 4

DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI LA DELEGA DI FUNZIONI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

- art. 1

DECRETO LEGISLATIVO 7 FEBBRAIO 2017, N. 16

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELEGA DI FUNZIONI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA DI SUPPORTO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

- art. 1

LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2000, N. 3
NORME URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

- art. 5

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E
DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO
ORGANISMI A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N.
42**

- art. 73

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 12
**BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO
ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020**

- art. 1

- art. 2

REGIONALGESETZ VOM 3. MAI 2018, NR. 2

**KODEX DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL**

- Art. 92
- Art. 103
- Art. 104
- Art. 134
- Art. 146
- Art. 163
- Art. 203
- Art. 299

GESETZESVERTRETENDES DEKRET VOM 15. JUNI 2015, NR. 81

- Art. 29

GESETZESVERTRETENDES DEKRET VOM 30 MÄRZ 2001, NR. 165

- Art. 36

REGIONALGESETZ VOM 9. JULI 2008, NR. 5

**REGELUNG DER AUFSICHT ÜBER DIE GENOSSENSCHAFTLICHEN
KÖRPERSCHAFTEN**

- Art. 27
- Art. 48

GESETZDEKRET VOM 16. OKTOBER 2017, NR. 148

- Art. 13-*bis*

REGIONALGESETZ VOM 23. NOVEMBER 1979, NR. 5

**FESTSETZUNG DER BEZUGE FÜR DIE MITGLIEDER DES REGIONAL-
AUSSCHUSSES**

- Art. 8

REGIONALGESETZ VOM 17. MAI 2011, NR. 4

**ÄNDERUNGEN ZUR PERSONALORDNUNG UND ZU DEN BESTIMMUNGEN
BETREFFEND DAS PERSONAL DER REGION UND DER HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN TRIENT UND BOZEN**

- Art. 15

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3

BESTIMMUNGEN ÜBER DEN HAUSHALT UND DAS RECHNUNGSWESEN DER REGION

- Art. 13-ter

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK VOM 31. AUGUST 1972, NR. 670
GENEHMIGUNG DES VEREINHEITLICHEN TEXTES DER VERFASSUNGSGESETZE, DIE DAS SON-DERSTATUT FÜR TRENTINO-SÜDTIROL BETREFFEN

- Art. 79

GESETZ VOM 24. DEZEMBER 2012, NR. 243

- Art. 9

REGIONALGESETZ VOM 17. MÄRZ 2017, NR. 4

DRINGENDE BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ÜBERTRAGUNG VON BEFUGNISSEN BETREFFEND DIE VERWALTUNGS- UND ORGANISATIONSTÄTIGKEIT ZUR UNTERSTÜTZUNG DER GERICHTSÄMTER

- Art. 1

GESETZESVERTRETENDES DEKRET VOM 7. FEBRUAR 2017, NR. 16

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUM SONDERSTATUT DER REGION TRENTINO-SÜDTIROL FÜR DIE DELEGIERUNG VON BEFUGNISSEN BETREFFEND DIE VERWALTUNGS- UND ORGANISATIONSTÄTIGKEIT ZUR UNTERSTÜTZUNG DER GERICHTSÄMTER

- Art. 1

GESETZ VOM 12. MÄRZ 1999, NR. 68

REGIONALGESETZ VOM 21. JULI 2000, NR. 3

DRINGENDE BESTIMMUNGEN AUF DEM SACHGEBIET DES PERSONALWESENS

- Art. 5

GESETZESVERTRETENDES DEKRET VOM 23. JUNI 2011, NR. 118

- Art. 73

REGIONALGESETZ VOM 18. DEZEMBER 2017, NR. 12
HAUSHALTSVORANSCHLAG DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2018-2020

- Art. 1
- Art. 2

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 - Direttore responsabile: Dr. Alexander Steiner

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 - Verantwortlicher Direktor: Dr. Alexander Steiner

ANNO 70°
SEZIONE GENERALE

70. JAHRGANG
ALLGEMEINE SEKTION

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

10 maggio 2018
Supplemento n. 2

19

10. Mai 2018
Beiblatt Nr. 2

SOMMARIO

Anno 2018

PARTE 1

Leggi

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

[183987]

LEGGE REGIONALE

del 3 maggio 2018, n. 2

Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige P. 2

INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2018

1. TEIL

Gesetze

Autonome Region Trentino - Südtirol

[183987]

REGIONALGESETZ

vom 3. Mai 2018, Nr. 2

Kodex der örtlichen Körperschaften der
Autonomen Region Trentino-Südtirol S. 2

183987

Leggi - Parte 1 - Anno 2018

Gesetze - 1. Teil - Jahr 2018

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

del 3 maggio 2018, n. 2

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Autonome Region Trentino - Südtirol

REGIONALGESETZ

vom 3. Mai 2018, Nr. 2

Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol

Continua >>>

Fortsetzung >>>

Repubblica Italiana
Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE**3 maggio 2018, n. 2****CODICE DEGLI ENTI LOCALI
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE**

Il Consiglio regionale
ha approvato
il Presidente della Regione
promulga

la seguente legge:

INDICE**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I
AUTONOMIA E FUNZIONI
COMUNALI**

Articolo 1	Autonomia della comunità locale
Articolo 2	Funzioni
Articolo 3	Decentramento comunale

**CAPO II
AUTONOMIA STATUTARIA E
POTESTÀ REGOLAMENTARE**

Articolo 4	Statuto comunale
Articolo 5	Contenuto dello statuto
Articolo 6	Potestà regolamentare

**CAPO III
EMBLEMA E TITOLO
DEL COMUNE**

Articolo 7	Emblema del comune e distintivo del sindaco
Articolo 8	Titolo di "Città" o di "Borgata"
Articolo 9	Condizioni per ottenere il titolo di "Città"
Articolo 10	Condizioni per ottenere il titolo di "Borgata"

REGIONALGESETZ**vom 3. Mai 2018, Nr. 2****KODEX DER ÖRTLICHEN
KÖRPERSCHAFTEN DER AUTONOMEN
REGION TRENTINO-SÜDTIROL**

Der Regionalrat
hat folgendes Gesetz genehmigt,
der Präsident der Region

beurkundet es:

INHALTSVERZEICHNIS**I. TITEL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN****I. KAPITEL
AUTONOMIE UND FUNKTIONEN
DER GEMEINDEN**

Artikel 1	Autonomie der örtlichen Gemeinschaft
Artikel 2	Funktionen
Artikel 3	Dezentrale Gemeindeorgane

**II. KAPITEL
SATZUNGSAUTONOMIE
UND VERORDNUNGSBEFUGNIS**

Artikel 4	Gemeindesatzung
Artikel 5	Inhalt der Satzung
Artikel 6	Verordnungsbefugnis

**III. KAPITEL
WAPPEN UND BEZEICHNUNG
DER GEMEINDE**

Artikel 7	Wappen der Gemeinde und Abzeichen des Bürgermeisters
Artikel 8	Bezeichnung „Stadtgemeinde“ oder „Marktgemeinde“
Artikel 9	Voraussetzungen für die Verleihung der Bezeichnung „Stadtgemeinde“
Artikel 10	Voraussetzungen für die Verleihung der Bezeichnung „Marktgemeinde“

Articolo 11 Modalità di concessione del titolo di “Città” o di “Borgata”

Artikel 11 Modalitäten für die Verleihung der Bezeichnung „Stadtgemeinde“ oder „Marktgemeinde“

**CAPO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**IV. KAPITEL
FORMEN DER BÜRGERBETEILIGUNG
UND VERWALTUNGSVERFAHREN**

Articolo 12 Azione popolare

Artikel 12 Bürgerklage

Articolo 13 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, trasparenza e accesso

Artikel 13 Bestimmungen betreffend Verwaltungsverfahren, Transparenz und Zugangsrecht

Articolo 14 Partecipazione popolare

Artikel 14 Bürgerbeteiligung

Articolo 15 Referendum popolare

Artikel 15 Volksabstimmung

Articolo 16 Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano

Artikel 16 Bewertung der Zulässigkeit der Volksabstimmungen in den Gemeinden der Provinz Bozen

Articolo 17 Difensore civico

Artikel 17 Volksanwalt

**CAPO V
CIRCOSCRIZIONI COMUNALI**

**V. KAPITEL
GEMEINDEABGRENZUNGEN**

Articolo 18 Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni

Artikel 18 Änderungen des Gebiets, der Benennung und des Hauptorts der Gemeinden

Articolo 19 Fusione di comuni

Artikel 19 Zusammenschluss von Gemeinden

Articolo 20 Programma di riordino delle circoscrizioni territoriali comunali

Artikel 20 Programm zur Neuordnung der Gemeindeabgrenzungen

Articolo 21 Costituzione di frazioni in comuni autonomi

Artikel 21 Erhebung von Fraktionen zu selbständigen Gemeinden

Articolo 22 Distacco di frazioni

Artikel 22 Abtrennung von Fraktionen

Articolo 23 Riunione di comuni contermini

Artikel 23 Zusammenlegung angrenzender Gemeinden

Articolo 24 Fusione o aggregazione di comuni su iniziativa popolare

Artikel 24 Zusammenschluss oder Angliederung von Gemeinden aufgrund eines Volksbegehrens

Articolo 25 Modifica della circoscrizione territoriale, del capoluogo e della denominazione del comune

Artikel 25 Änderung der Gebietsabgrenzung, des Hauptorts und der Benennung der Gemeinde

Articolo 26 Controversie territoriali fra comuni

Artikel 26 Gebietliche Auseinandersetzungen zwischen Gemeinden

Articolo 27 Parere del consiglio comunale

Artikel 27 Stellungnahme des Gemeinderats

Articolo 28 Determinazione dei confini

Artikel 28 Festlegung der Grenzen

Articolo 29 Regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

Artikel 29 Regelung der vermögensrechtlichen und wirtschaftlich-finanziellen Beziehungen

Articolo 30 Separazione patrimoniale

Artikel 30 Vermögenstrennung

Articolo 31 Delegato del sindaco

Artikel 31 Vertreter des Bürgermeisters

Articolo 32 Conflitto di interessi patrimoniali

Artikel 32 Streit über Vermögensinteressen

**CAPO VI
FORME COLLABORATIVE
INTERCOMUNALI**

**VI. KAPITEL
FORMEN
DER ZWISCHENGEMEINDLICHEN
ZUSAMMENARBEIT**

Articolo 33 Disposizioni generali

Artikel 33 Allgemeine Bestimmungen

Articolo 34 Interventi in materia di forme collaborative intercomunali

Artikel 34 Maßnahmen betreffend Formen der zwischengemeindlichen Zusammen-

Articolo 35 Convenzioni
Articolo 36 Associazione di comuni
Articolo 37 Unione di comuni
Articolo 38 Consorzi obbligatori di funzioni

Articolo 39 Accordi di programma
Articolo 40 Enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del DPR 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste) e norma di rinvio

CAPO VII SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 41 Interventi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I CONSIGLIO, GIUNTA E SINDACO

Articolo 42 Organi di governo comunale
Articolo 43 Consiglio comunale
Articolo 44 Composizione del consiglio comunale
Articolo 45 Convalida degli eletti
Articolo 46 Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali
Articolo 47 Vacanza del seggio – Surrogazione – Sospensione dalla carica
Articolo 48 Anagrafe degli amministratori comunali
Articolo 49 Attribuzioni del consiglio comunale
Articolo 50 Progetti preliminari di opere pubbliche
Articolo 51 Utilizzo degli strumenti informatici per la convocazione degli organi collegiali e l'invio di documentazione
Articolo 52 Diritti dei consiglieri comunali
Articolo 53 Attribuzioni della giunta comunale
Articolo 54 Composizione della giunta comunale
Articolo 55 Parità di accesso nella giunta comunale
Articolo 56 Elezione diretta del sindaco
Articolo 57 Giuramento e distintivo del sindaco

arbeit

Artikel 35 Vereinbarungen
Artikel 36 Gemeindenvereinigung
Artikel 37 Gemeindenverbund
Artikel 38 Pflichtkonsortien zur gemeinsamen Ausübung von Funktionen
Artikel 39 Programmvereinbarungen
Artikel 40 Im Sinne des Artikels 7 des DPR vom 22. März 1974, Nr. 279 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend Mindestbewirtschaftungseinheiten, Jagd und Fischerei, Land- und Forstwirtschaft) errichtete Körperschaften und Verweisbestimmung

VII. KAPITEL ÖRTLICHE ÖFFENTLICHE DIENSTE

Artikel 41 Maßnahmen betreffend die örtlichen öffentlichen Dienste

II. TITEL POLITISCHE ORGANE DER GEMEINDE

I. KAPITEL GEMEINDERAT, GEMEINDEAUSSCHUSS UND BÜRGERMEISTER

Artikel 42 Politische Organe der Gemeinde
Artikel 43 Gemeinderat
Artikel 44 Zusammensetzung des Gemeinderats
Artikel 45 Bestätigung der Gewählten
Artikel 46 Dauer der Amtszeit und Neuwahl der Gemeinderäte
Artikel 47 Unbesetzte Sitze – Ersetzung – Amtsenthebung
Artikel 48 Register der Gemeindeverwalter
Artikel 49 Aufgaben des Gemeinderats
Artikel 50 Vorprojekte von öffentlichen Arbeiten
Artikel 51 Verwendung digitaler Mittel zur Einberufung der Kollegialorgane und zur Übermittlung von Unterlagen
Artikel 52 Rechte der Gemeinderatsmitglieder
Artikel 53 Aufgaben des Gemeindeausschusses
Artikel 54 Zusammensetzung des Gemeindeausschusses
Artikel 55 Gleichberechtigung beim Zugang zum Gemeindeausschuss
Artikel 56 Direktwahl des Bürgermeisters
Artikel 57 Vereidigung und Abzeichen des Bürgermeisters

Articolo 58	Durata del mandato
Articolo 59	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco
Articolo 60	Attribuzioni del sindaco
Articolo 61	Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
Articolo 62	Provvedimenti contingibili e urgenti del sindaco
Articolo 63	Mozione di sfiducia
Articolo 64	Astensione dall'esercizio di attività professionali
Articolo 65	Astensione dalle deliberazioni
Articolo 66	Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali

CAPO II STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

Articolo 67	Indennità di carica
Articolo 68	Riduzione delle indennità di carica degli amministratori degli enti locali della regione
Articolo 69	Rimborso delle spese di viaggio
Articolo 70	Rimborso spese forzose
Articolo 71	Rinvio

CAPO III ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I SISTEMA ELETTORALE

Articolo 72	Sistema elettorale
--------------------	--------------------

SEZIONE II ELETTORATO ATTIVO

Articolo 73	Elettori
--------------------	----------

SEZIONE III ELETTORATO PASSIVO, INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 74	Eleggibili a consiglieri comunali
Articolo 75	Eleggibilità alla carica di sindaco
Articolo 76	Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco

Artikel 58	Dauer der Amtszeit
Artikel 59	Rücktritt, Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall, Enthebung von den Amtsbefugnissen oder Ableben des Bürgermeisters
Artikel 60	Aufgaben des Bürgermeisters
Artikel 61	Aufgaben des Bürgermeisters in Bezug auf die in die Zuständigkeit des Staates fallenden Dienste
Artikel 62	Außerordentliche und dringende Maßnahmen des Bürgermeisters
Artikel 63	Misstrauensantrag
Artikel 64	Verzicht auf die Ausübung beruflicher Tätigkeiten
Artikel 65	Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung
Artikel 66	Verbot der Teilnahme am Erwerb von Gemeindegütern

II. KAPITEL STATUS DER VERWALTER DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN

Artikel 67	Amtsentschädigung
Artikel 68	Kürzung der Amtsentschädigungen für die Verwalter der örtlichen Körperschaften der Region
Artikel 69	Rückerstattung der Reisekosten
Artikel 70	Rückerstattung unerlässlicher Ausgaben
Artikel 71	Verweis

III. KAPITEL WAHL DES BÜRGERMEISTERS UND DES GEMEINDERATS

I. ABSCHNITT WAHLSYSTEM

Artikel 72	Wahlsystem
-------------------	------------

II. ABSCHNITT AKTIVES WAHLRECHT

Artikel 73	Wahlberechtigte
-------------------	-----------------

III. ABSCHNITT PASSIVES WAHLRECHT, NICHTAUFGSTELLBARKEIT, NICHTWÄHLBARKEIT UND UNVEREINBARKEIT

Artikel 74	Wählbarkeit in den Gemeinderat
Artikel 75	Wählbarkeit zum Amt des Bürgermeisters
Artikel 76	Gründe für die Nichtaufstellbarkeit als Gemeinderatsmitglied bzw. als Bürgermeister

Articolo 77	Ineleggibilità a consigliere comunale	Artikel 77	Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied
Articolo 78	Ineleggibilità a sindaco	Artikel 78	Nichtwählbarkeit zum Bürgermeister
Articolo 79	Incompatibilità di cariche	Artikel 79	Unvereinbarkeit von Ämtern
Articolo 80	Ulteriori cause di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore	Artikel 80	Weitere Fälle der Unvereinbarkeit mit dem Amt des Bürgermeisters oder eines Gemeindereferenten
Articolo 81	Requisiti per la carica di assessore	Artikel 81	Voraussetzungen für das Amt eines Gemeindereferenten
Articolo 82	Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità	Artikel 82	Ausnahmen bei den Nichtwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründen
Articolo 83	Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi	Artikel 83	Auswirkungen der Nichtwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe und deren Beseitigung
Articolo 84	Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità	Artikel 84	Verfahren bei Vorhandensein von Nichtwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründen
Articolo 85	Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco	Artikel 85	Verlust des Amtes eines Ratsmitglieds, eines Gemeindereferenten oder des Bürgermeisters
Articolo 86	Consigli circoscrizionali	Artikel 86	Stadtviertelräte

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 87	Finalità
Articolo 88	Fonti
Articolo 89	Indirizzo politico-amministrativo
Articolo 90	Potere di organizzazione
Articolo 91	Assunzioni a tempo indeterminato
Articolo 92	Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale
Articolo 93	Requisiti per l'accesso all'impiego
Articolo 94	Conoscenza delle lingue non materne
Articolo 95	Gruppi linguistici
Articolo 96	Mobilità verticale
Articolo 97	Bando di concorso
Articolo 98	Commissioni giudicatrici
Articolo 99	Procedura di concorso
Articolo 100	Instaurazione del rapporto di lavoro
Articolo 101	Contratto individuale di lavoro
Articolo 102	Periodo di prova
Articolo 103	Promessa solenne e giuramento
Articolo 104	Prestazioni lavorative
Articolo 105	Attribuzione temporanea di mansioni superiori
Articolo 106	Sanzioni disciplinari
Articolo 107	Procedimento disciplinare
Articolo 108	Incompatibilità, cumulo di impieghi

III. TITEL ORGANISATION UND PERSONAL

I. KAPITEL ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 87	Zielsetzungen
Artikel 88	Quellen
Artikel 89	Politisch-administrative Ausrichtung
Artikel 90	Organisationsbefugnis
Artikel 91	Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis
Artikel 92	Befristete Arbeitsverhältnisse und Arbeitsverhältnisse mit Teilzeitbeschäftigung
Artikel 93	Voraussetzungen für die Aufnahme in den Dienst
Artikel 94	Kenntnis der Sprache, die nicht die Muttersprache ist
Artikel 95	Sprachgruppen
Artikel 96	Vertikale Mobilität
Artikel 97	Wettbewerbsausschreibung
Artikel 98	Prüfungskommissionen
Artikel 99	Wettbewerbsverfahren
Artikel 100	Begründung des Arbeitsverhältnisses
Artikel 101	Individueller Arbeitsvertrag
Artikel 102	Probezeit
Artikel 103	Feierliches Versprechen und Eid
Artikel 104	Arbeitsleistungen
Artikel 105	Zeitweilige Übertragung von Aufgaben höherer Funktionsränge
Artikel 106	Disziplinarstrafen
Artikel 107	Disziplinarverfahren
Artikel 108	Unvereinbarkeit, Häufung von Ämtern

e incarichi

Articolo 109 Orario di servizio e orario di lavoro

Articolo 110 Prestazione lavorativa resa secondo modalità particolari

Articolo 111 Tutela delle persone con handicap

Articolo 112 Pari opportunità

Articolo 113 Piani per la parità

Articolo 114 Acquisizione di dati statistici delle amministrazioni locali

Articolo 115 Conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali

Articolo 116 Assicurazioni a favore dei dipendenti

Articolo 117 Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali

Articolo 118 Disposizioni interpretative della disciplina sul rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali

Articolo 119 Copertura previdenziale e assistenziale

Articolo 120 Compiti dei comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale

Articolo 121 Cause di estinzione del rapporto di lavoro

Articolo 122 Effetti della cessazione dal servizio

Articolo 123 Mobilità inter-enti

Articolo 124 Assegnazione temporanea di personale a società costituite o partecipate dal comune

CAPO II DIRIGENTI E FUNZIONARI DELL'AREA DIRETTIVA

Articolo 125 Posizioni dirigenziali

Articolo 126 Funzioni dirigenziali e direttive

Articolo 127 Qualifiche dirigenziali

Articolo 128 Incarichi di preposizione alle strutture

Articolo 129 Verifica dei risultati

Articolo 130 Misurazione e valutazione delle prestazioni

Articolo 131 Attività di revisione interna

Articolo 132 Incarichi dirigenziali e direttivi esterni

Articolo 133 Collaborazioni esterne e strutture particolari

Articolo 134 Direttore generale

Articolo 135 Mobilità dei dirigenti

Articolo 136 Disciplina applicabile

und Aufträgen

Artikel 109 Amtsstunden und Arbeitszeit

Artikel 110 Besondere Modalitäten bei der Arbeitsleistung

Artikel 111 Schutz der Personen mit Behinderung

Artikel 112 Chancengleichheit

Artikel 113 Gleichstellungspläne

Artikel 114 Erhebung von statistischen Daten der örtlichen Verwaltungen

Artikel 115 Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Artikel 116 Versicherungen zugunsten der Bediensteten

Artikel 117 Rückerstattung der Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten an das Personal und die Verwalter der Gemeinden

Artikel 118 Bestimmungen für die Auslegung der Regelung betreffend die Rückerstattung der Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten an das Personal und die Verwalter der Gemeinden

Artikel 119 Rentenversicherung und Krankenfürsorge

Artikel 120 Aufgaben der Gemeinden auf dem Gebiet der beruflichen Aus- und Weiterbildung des Personals

Artikel 121 Gründe für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Artikel 122 Auswirkungen des Ausscheidens aus dem Dienst

Artikel 123 Mobilität zwischen Körperschaften

Artikel 124 Zeitweilige Zuweisung von Personal an von der Gemeinde gegründete Gesellschaften oder an Gesellschaften mit Beteiligung der Gemeinde

II. KAPITEL FÜHRUNGSKRÄFTE UND BEAMTE MIT DIREKTIONSAUFTRÄGEN

Artikel 125 Führungsstellen

Artikel 126 Führungs- und Direktionsaufgaben

Artikel 127 Führungsränge

Artikel 128 Aufträge zur Leitung der Organisationsstrukturen

Artikel 129 Überprüfung der Ergebnisse

Artikel 130 Messung und Bewertung der Leistungen

Artikel 131 Interne Revision

Artikel 132 Führungs- und Direktionsaufträge an verwaltungsfremde Personen

Artikel 133 Externe Mitarbeiter und besondere Strukturen

Artikel 134 Generaldirektor

Artikel 135 Mobilität der Führungskräfte

Artikel 136 Anwendbare Bestimmungen

CAPO III SEGRETARI COMUNALI

- Articolo 137** Segretario comunale
Articolo 138 Rapporto di lavoro dei segretari comunali
Articolo 139 Vicesegretario comunale
Articolo 140 Classificazione delle sedi segretarili
Articolo 141 Classificazione delle sedi segretarili delle comunità istituite in provincia di Trento
Articolo 142 Riqualificazione delle sedi segretarili
Articolo 143 Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale

Articolo 144 Ammissione partecipanti
Articolo 145 Articolazione del corso abilitante
Articolo 146 Esame di abilitazione
Articolo 147 Commissione giudicatrice del corso abilitante
Articolo 148 Uso delle lingue per l'esame di abilitazione
Articolo 149 Assunzione dei segretari comunali di quarta classe
Articolo 150 Nomina a segretario comunale di terza classe
Articolo 151 Nomina a segretario generale di seconda classe
Articolo 152 Nomina a segretario generale di prima classe
Articolo 153 Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili
Articolo 154 Partecipazione ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili
Articolo 155 Indizione del bando di concorso
Articolo 156 Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili
Articolo 157 Periodo di prova
Articolo 158 Mobilità dei segretari comunali
Articolo 159 Modifiche delle sedi segretarili
Articolo 160 Segreterie delle unioni
Articolo 161 Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale
Articolo 162 Supplenza e reggenza delle sedi segretarili
Articolo 163 Graduatoria degli incarichi di reggenza e di supplenza
Articolo 164 Composizione della commissione
Articolo 165 Convenzioni temporanee per la supplenza delle sedi segretarili
Articolo 166 Rogito dei contratti e diritti di rogito

Articolo 167 Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità

Articolo 168 Formazione continua dei segretari
Articolo 169 Certificati anagrafici in forma

III. KAPITEL GEMEINDESEKRETÄRE

- Artikel 137** Gemeindesekretär
Artikel 138 Arbeitsverhältnis der Gemeindesekretäre
Artikel 139 Vizegemeindesekretär
Artikel 140 Einstufung der Sekretariatssitze
Artikel 141 Einstufung der Sekretariatssitze der in der Provinz Trient errichteten Gemeinschaften
Artikel 142 Neueinstufung der Sekretariatssitze
Artikel 143 Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs
Artikel 144 Zulassung der Teilnehmer
Artikel 145 Gliederung des Befähigungslehrgangs
Artikel 146 Befähigungsprüfung
Artikel 147 Prüfungskommission des Befähigungslehrgangs
Artikel 148 Gebrauch der Sprachen bei der Befähigungsprüfung
Artikel 149 Einstellung der Gemeindesekretäre vierter Klasse
Artikel 150 Ernennung zum Gemeindesekretär dritter Klasse
Artikel 151 Ernennung zum Generalsekretär zweiter Klasse
Artikel 152 Ernennung zum Generalsekretär erster Klasse
Artikel 153 Ausdehnung der Zulassung zu den Wettbewerben für Sekretariatssitze
Artikel 154 Teilnahme an den Wettbewerben für die Besetzung der Sekretariatssitze
Artikel 155 Ausschreibung des Wettbewerbs
Artikel 156 Prüfungskommission von Wettbewerben für Sekretariatssitze
Artikel 157 Probezeit
Artikel 158 Mobilität der Gemeindesekretäre
Artikel 159 Änderung der Sekretariatssitze
Artikel 160 Sekretariate der Verbunde
Artikel 161 Versetzung der Gemeindesekretäre in den Verfügbarkeitsstand wegen eingetretener faktischer Unvereinbarkeit
Artikel 162 Vertretung und Amtsführung der Sekretariatssitze
Artikel 163 Rangordnung der Aufträge zur Amtsführung und Vertretung
Artikel 164 Zusammensetzung der Kommission
Artikel 165 Zeitweilige Vereinbarungen für die Vertretung bei Sekretariatssitzen
Artikel 166 Beurkundung von Verträgen und Beurkundungsgebühren
Artikel 167 Fonds für die Verwaltung der in den Verfügbarkeitsstand versetzten Sekretäre
Artikel 168 Ständige Weiterbildung der Sekretäre
Artikel 169 Meldeamtliche Bescheinigungen in

digitale. Soppressione dei diritti di segreteria
Articolo 170 Applicazione di norme

digitaler Form. Abschaffung der Sekretariatsgebühren
Artikel 170 Anzuwendende Bestimmungen

CAPO IV CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Articolo 171 Materie contrattualizzate
Articolo 172 Rappresentanza negoziale della parte pubblica
Articolo 173 Delegazioni sindacali e criteri di rappresentatività
Articolo 174 Livelli e aree di contrattazione
Articolo 175 Procedura di contrattazione
Articolo 176 Applicazione ed efficacia temporale dei contratti collettivi
Articolo 177 Interpretazione autentica dei contratti collettivi
Articolo 178 Trattamento economico
Articolo 179 Aspettative e permessi sindacali

IV. KAPITEL TARIFVERHANDLUNGEN

Artikel 171 Bereiche der Tarifverhandlungen
Artikel 172 Vertretung der öffentlichen Verwaltung bei den Verhandlungen
Artikel 173 Gewerkschaftsdelegationen und Repräsentativitätskriterien
Artikel 174 Verhandlungsebenen und -bereiche
Artikel 175 Verhandlungsverfahren
Artikel 176 Anwendung und Dauer der Tarifverträge
Artikel 177 Authentische Auslegung der Tarifverträge
Artikel 178 Besoldung
Artikel 179 Wartestand wegen Gewerkschaftsmandat und Gewerkschaftsbeurlaubungen

CAPO V RIPARTIZIONE DEI POSTI NEGLI ENTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Articolo 180 Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici

V. KAPITEL AUFTEILUNG DER STELLEN IN DEN KÖRPERSCHAFTEN DER PROVINZ BOZEN

Artikel 180 Aufteilung der Stellen aufgrund der Stärke der Sprachgruppen

TITOLO IV RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTABILE

IV. TITEL HAFTUNG, KONTROLLEN UND BESTIMMUNGEN BETREFFEND DAS RECHNUNGSWESEN

CAPO I RESPONSABILITÀ

Articolo 181 Disposizioni in materia di responsabilità

I. KAPITEL HAFTUNG

Artikel 181 Bestimmungen über die Haftung

CAPO II CONTROLLI

Articolo 182 Soppressione dei controlli sugli atti
Articolo 183 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
Articolo 184 Pareri obbligatori
Articolo 185 Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture
Articolo 186 Controlli interni
Articolo 187 Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Articolo 188 Controllo strategico
Articolo 189 Controllo sulle società partecipate

II. KAPITEL KONTROLLEN

Artikel 182 Aufhebung der Kontrollen über die Akten
Artikel 183 Veröffentlichung und Vollziehbarkeit der Beschlüsse
Artikel 184 Obligatorische Stellungnahmen
Artikel 185 Haftung des Gemeindesekretärs und der Führungskräfte der Organisationsstrukturen
Artikel 186 Interne Kontrollen
Artikel 187 Kontrolle der administrativen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit
Artikel 188 Strategische Kontrolle
Artikel 189 Kontrolle über die nicht

non quotate

Articolo 190 Controllo sugli equilibri finanziari

Articolo 191 Enti locali deficitari

Articolo 192 Potere sostitutivo

Articolo 193 Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

Articolo 194 Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza

Articolo 195 Consulenza, assistenza e potere d'inchiesta

Articolo 196 Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTABILE

Articolo 197 Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale

Articolo 198 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali

Articolo 199 Fondo di riserva

Articolo 200 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

Articolo 201 Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Articolo 202 Controllo di gestione

Articolo 203 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

Articolo 204 Tesoreria unica

Articolo 205 Rendiconto della gestione

Articolo 206 Organo di revisione economico-finanziaria

Articolo 207 Durata dell'incarico

Articolo 208 Cause di cessazione dall'incarico

Articolo 209 Incompatibilità e ineleggibilità

Articolo 210 Funzioni

Articolo 211 Compenso dei revisori

Articolo 212 Norma di rinvio e regolamento di attuazione

Articolo 213 Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria

Articolo 214 Spese di rappresentanza

Articolo 215 Disciplina e gestione delle spese di rappresentanza

Articolo 216 Oneri del comune in materia di culto

börsennotierten Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung

Artikel 190 Kontrolle des finanziellen Gleichgewichts

Artikel 191 Defizitäre örtliche Körperschaften

Artikel 192 Ersatzbefugnis

Artikel 193 Auflösung und Enthebung des Gemeinderates

Artikel 194 Enthebung, provisorische Enthebung, und Amtsverfall

Artikel 195 Beratung, Unterstützung und Untersuchungsbefugnis

Artikel 196 Kontrolle über andere Körperschaften als die Gemeinden

III. KAPITEL BESTIMMUNGEN ÜBER DAS RECHNUNGSWESEN

Artikel 197 Bestimmungen über das Rechnungswesen und die Koordinierung der örtlichen Finanzen

Artikel 198 Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der örtlichen Körperschaften sowie ihrer Hilfskörperschaften und Einrichtungen

Artikel 199 Reservefonds

Artikel 200 Regeln für die Übernahme von Verpflichtungen und für die Tätigkeit von Ausgaben

Artikel 201 Sicherung der Haushaltsausgeglichenheit

Artikel 202 Gebarungskontrolle

Artikel 203 Zur Ausübung des Schatzamtsdienstes befähigte Rechtsträger

Artikel 204 Einziges Schatzamt

Artikel 205 Rechnungslegung

Artikel 206 Organ für die wirtschaftlich-finanzielle Überprüfung

Artikel 207 Dauer des Auftrags

Artikel 208 Gründe für die Beendigung des Auftrags

Artikel 209 Unvereinbarkeit und Nichtwählbarkeit

Artikel 210 Aufgaben

Artikel 211 Vergütung der Rechnungsprüfer

Artikel 212 Verweisbestimmung und Durchführungsverordnung

Artikel 213 Übergangsbestimmung auf dem Sachgebiet der wirtschaftlich-finanziellen Überprüfung

Artikel 214 Repräsentationsspesen

Artikel 215 Regelung und Verwaltung der Repräsentationsspesen

Artikel 216 Ausgaben der Gemeinde für den Kultus

**TITOLO V
PROCEDIMENTO ELETTORALE**

**CAPO I
PROCEDIMENTO ELETTORALE
PREPARATORIO**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 217** Turni elettorali
- Articolo 218** Contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della camera dei deputati e del senato della repubblica o per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia
- Articolo 219** Indizione dei comizi elettorali – Pubblicazione del manifesto
- Articolo 220** Protezione di contrassegni tradizionali
- Articolo 221** Elettori residenti all'estero
- Articolo 222** Liste elettorali di sezione
- Articolo 223** Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento
- Articolo 224** Composizione dell'ufficio elettorale di sezione
- Articolo 225** Albo dei presidenti di seggio
- Articolo 226** Nomina dei presidenti di seggio
- Articolo 227** Aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione
- Articolo 228** Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione
- Articolo 229** Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale
- Articolo 230** Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'ufficio elettorale – Vice-presidente
- Articolo 231** Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali
- Articolo 232** Compensi ai componenti gli uffici elettorali
- Articolo 233** Rimborso spese per nomina presidenti di seggio
- Articolo 234** Locali e materiale per l'ufficio elettorale

**V. TITEL
WAHLVERFAHREN**

**I. KAPITEL
VORBEREITENDES
WAHLVERFAHREN**

**I. ABSCHNITT
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

- Artikel 217** Wahltermine
- Artikel 218** Gleichzeitige Abhaltung der Gemeindewahlen und der Neuwahl der Abgeordnetenversammlung und des Senats der Republik oder der italienischen Mitglieder des Europäischen Parlaments
- Artikel 219** Ausschreibung der Wahl – Veröffentlichung des Plakats mit der Wahlkundmachung
- Artikel 220** Schutz traditioneller Listenzeichen
- Artikel 221** Im Ausland wohnhafte Wahlberechtigte
- Artikel 222** Sprengelwählerlisten
- Artikel 223** Feststellung des Vorhandenseins und des guten Zustands der Einrichtungsgegenstände
- Artikel 224** Zusammensetzung der Sprengelwahlbehörde
- Artikel 225** Verzeichnis der Vorsitzenden von Sprengelwahlbehörden
- Artikel 226** Ernennung der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden
- Artikel 227** Schulungen für die Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden
- Artikel 228** Ernennung der Stimmenzähler und des Schriftführers der Sprengelwahlbehörde
- Artikel 229** Fälle der Nichtwählbarkeit zum Amt eines Vorsitzenden, eines Stimmenzählers und eines Schriftführers der Sprengelwahlbehörde
- Artikel 230** Pflicht zur Übernahme des Amtes eines Vorsitzenden, eines Stimmenzählers und eines Schriftführers der Sprengelwahlbehörde – Stellvertretender Vorsitzender
- Artikel 231** Pflicht der Anwesenheit bei den Wahlhandlungen
- Artikel 232** Vergütungen für die Mitglieder der Wahlbehörden
- Artikel 233** Spesenrückvergütung für die Ernennung der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden
- Artikel 234** Räumlichkeiten und Material für die Wahlbehörde

SEZIONE II PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- Articolo 235** Formazione delle candidature nei comuni della regione
- Articolo 236** Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in consiglio provinciale o nella camera dei deputati
- Articolo 237** Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento
- Articolo 238** Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano
- Articolo 239** Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano
- Articolo 240** Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive
- Articolo 241** Collegamento delle liste in provincia di Bolzano
- Articolo 242** Modalità di presentazione delle candidature
- Articolo 243** Delegati e rappresentanti di lista
- Articolo 244** Commissione o sottocommissione elettorale circondariale – Esame e ammissione delle candidature
- Articolo 245** Pubblicazione del manifesto delle candidature
- Articolo 246** Stampa delle schede
- Articolo 247** Sospensione delle elezioni per insufficienza del numero dei candidati

CAPO II VOTAZIONE

- Articolo 248** Sala della votazione – Caratteristiche e arredamento
- Articolo 249** Ordine pubblico – Competenze del presidente del seggio
- Articolo 250** Propaganda e pubblicità delle spese elettorali
- Articolo 251** Accesso alla sala della votazione
- Articolo 252** Elettori che possono votare nella sezione
- Articolo 253** Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale
- Articolo 254** Sezioni elettorali in ospedali e case

II. ABSCHNITT VORLEGUNG DER KANDIDATUREN

- Artikel 235** Aufstellung der Kandidaturen in den Gemeinden der Region
- Artikel 236** Unterzeichnung der Listen von im Landtag oder in der Abgeordneten-kammer vertretenen Parteien und Gruppen
- Artikel 237** Vorlegung der Kandidaturen in den Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern
- Artikel 238** Vorlegung der Kandidaturen in den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern
- Artikel 239** Vorlegung der Kandidaturen in den Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern und in den Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern
- Artikel 240** Gleichberechtigung von Frauen und Männern beim Zugang zu Wahlämtern
- Artikel 241** Listenverbindungen in der Provinz Bozen
- Artikel 242** Modalitäten für die Vorlegung der Kandidaturen
- Artikel 243** Listenbeauftragte und Listenvertreter
- Artikel 244** Bezirkswahlkommission bzw. Bezirkswahlunterkommission – Überprüfung und Zulassung der Kandidaturen
- Artikel 245** Veröffentlichung des Plakats mit den Kandidaturen
- Artikel 246** Druck der Stimmzettel
- Artikel 247** Aufschub der Wahl wegen ungenügender Kandidatenzahl

II. KAPITEL STIMMABGABE

- Artikel 248** Wahllokal – Beschaffenheit und Einrichtung
- Artikel 249** Öffentliche Ordnung – Befugnisse des Vorsitzenden der Sprengelwahl-behörde
- Artikel 250** Wahlwerbung und Offenlegung der Wahlkampfausgaben
- Artikel 251** Zutritt zum Wahllokal
- Artikel 252** Wahlberechtigte des Sprengels
- Artikel 253** Insassen von Krankenhäusern und Pflegeanstalten sowie Inhaftierte, denen das Wahlrecht nicht entzogen wurde
- Artikel 254** Wahlsprengel in Krankenhäusern und

	di cura con almeno 200 letti		Pflegeanstalten mit mindestens 200 Betten
Articolo 255	Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva	Artikel 255	Sonderwahlbehörden in Krankenhäusern und Pflegeanstalten mit mindestens 100 bis zu 199 Betten oder in Straf- und Untersuchungshaftanstalten
Articolo 256	Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto	Artikel 256	Ausübung des Wahlrechts in Krankenhäusern und Pflegeanstalten mit weniger als 100 Betten
Articolo 257	Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione	Artikel 257	Stimmabgabe am Domizil der Wähler, die wegen Krankheit ihre Wohnung nicht verlassen können
Articolo 258	Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto	Artikel 258	Erleichterung der Ausübung des Wahlrechts
Articolo 259	Modalità di espressione del voto	Artikel 259	Modalitäten für die Stimmabgabe
Articolo 260	Ufficio elettorale – Operazioni preliminari	Artikel 260	Wahlbehörde – Einleitende Amtshandlungen
Articolo 261	Rappresentanti di lista – Assistenza alle operazioni dell'ufficio elettorale	Artikel 261	Listenvertreter – Teilnahme an den Amtshandlungen der Wahlbehörde
Articolo 262	Ricostituzione dell'ufficio elettorale – Apertura della votazione	Artikel 262	Wiedereinsetzung der Wahlbehörde – Eröffnung der Wahl
Articolo 263	Identificazione dell'elettore	Artikel 263	Identifizierung des Wählers
Articolo 264	Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione	Artikel 264	Entgegennahme, Ausfüllung und Rückgabe des Stimmzettels
Articolo 265	Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Elezione del sindaco e del consiglio comunale	Artikel 265	Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats
Articolo 266	Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Elezione del sindaco e del consiglio comunale	Artikel 266	Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats
Articolo 267	Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Elezione del sindaco	Artikel 267	Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters
Articolo 268	Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del consiglio comunale	Artikel 268	Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern – Modalitäten für die Stimmabgabe für die Wahl des Gemeinderats
Articolo 269	Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Elezione del sindaco e del consiglio comunale	Artikel 269	Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern – Wahl des Bürgermeisters und des Gemeinderats
Articolo 270	Rinvio delle elezioni in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco	Artikel 270	Aufschub der Wahlen bei Ableben eines Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters
Articolo 271	Modalità di svolgimento del secondo turno di votazione	Artikel 271	Modalitäten für die Durchführung des zweiten Wahlgangs
Articolo 272	Chiusura della votazione	Artikel 272	Beendigung der Abstimmung
Articolo 273	Accertamento del numero dei votanti	Artikel 273	Feststellung der Anzahl der Abstimmenden
Articolo 274	Presidente – Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti	Artikel 274	Vorsitzender – Vorläufige Entscheidung über die Zwischenfälle und über die Nichtigkeit der Stimmen

CAPO III
SCRUTINIO, ASSEGNAZIONE DEI SEGGI
E PROCLAMAZIONE

SEZIONE I
SCRUTINIO

- Articolo 275** Spoglio dei voti
Articolo 276 Validità e nullità delle schede e dei voti
Articolo 277 Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista
Articolo 278 Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio

SEZIONE II
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- Articolo 279** Costituzione dell'ufficio centrale
Articolo 280 Comuni a sezione unica – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
Articolo 281 Comuni con più sezioni – Competenze dell'ufficio centrale
Articolo 282 Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
Articolo 283 Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
Articolo 284 Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
Articolo 285 Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, escluso il comune di Bolzano – Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
Articolo 286 Comune di Bolzano. Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
Articolo 287 Validità delle elezioni – Quorum dei votanti e quorum dei voti validi
Articolo 288 Operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale
Articolo 289 Verbale dell'ufficio elettorale di sezione
Articolo 290 Verbale dell'ufficio centrale
Articolo 291 Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi

III. KAPITEL
STIMMENZÄHLUNG, ZUTEILUNG
DER SITZE UND BEKANNTGABE
DER GEWÄHLTEN

I. ABSCHNITT
STIMMENZÄHLUNG

- Artikel 275** Auszählung der Stimmen
Artikel 276 Gültigkeit und Nichtigkeit der Stimmzettel und der Stimmen
Artikel 277 Vorzugsstimmen, Nichtigkeit und Verbindung mit den Listenstimmen
Artikel 278 Obliegenheiten des Vorsitzenden nach Abschluss der Stimmenzählung

II. ABSCHNITT
ZUTEILUNG DER SITZE UND
BEKANNTGABE DER GEWÄHLTEN

- Artikel 279** Errichtung der Hauptwahlbehörde
Artikel 280 Gemeinden mit einem einzigen Wahlsprengel – Zuteilung der Sitze und Bekanntgabe der Gewählten
Artikel 281 Gemeinden mit mehreren Wahlsprengeln – Befugnisse der Hauptwahlbehörde
Artikel 282 Gemeinden der Provinz Trient bis zu 3.000 Einwohnern – Zuteilung der Sitze und Bekanntgabe der Gewählten
Artikel 283 Gemeinden der Provinz Trient mit mehr als 3.000 Einwohnern – Zuteilung der Sitze und Bekanntgabe der Gewählten
Artikel 284 Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern – Zuteilung der Sitze und Bekanntgabe der Gewählten
Artikel 285 Gemeinden der Provinz Bozen mit mehr als 15.000 Einwohnern mit Ausnahme der Gemeinde Bozen – Zuteilung der Sitze und Bekanntgabe der Gewählten
Artikel 286 Gemeinde Bozen. Zuteilung der Sitze und Bekanntgabe der Gewählten
Artikel 287 Gültigkeit der Wahl – Quorum der Abstimmenden und Quorum der gültigen Stimmen
Artikel 288 Amtshandlungen der Sprengelwahlbehörde und der Hauptwahlbehörde
Artikel 289 Niederschrift der Sprengelwahlbehörde
Artikel 290 Niederschrift der Hauptwahlbehörde
Artikel 291 Zusammenstellung, Übermittlung, Übergabe und Hinterlegung der Umschläge und Pakete

procedure per l'assunzione di soggetti portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale attraverso tirocini guidati sulla base delle disposizioni legislative in materia emanate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 92

*Rapporti di lavoro
a tempo determinato
e a tempo parziale*

1. I comuni possono prevedere nei regolamenti organici la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale secondo i criteri e i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni. In ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità o sanzione.

2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale concesso per esigenze familiari hanno precedenza nella copertura dei posti vacanti a tempo pieno della medesima qualifica o categoria.

3. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi di servizi pubblici, il regolamento organico può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

Verfahren zur Einstellung von Personen mit Behinderung oder in sozialer Notlage durch gezielte Praktika aufgrund der einschlägigen Gesetzesbestimmungen der Autonomen Provinzen Trient und Bozen vorsehen.

Artikel 92

*Befristete Arbeitsverhältnisse
und Arbeitsverhältnisse
mit Teilzeitbeschäftigung*

1. Die Gemeinden können in den Personalordnungen gemäß den in den Tarifverträgen enthaltenen Kriterien und Grenzen befristete Arbeitsverhältnisse sowie Arbeitsverhältnisse mit Teilzeitbeschäftigung unter Beachtung der Bestimmungen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 15. Juni 2015, Nr. 81 in geltender Fassung vorsehen. Auf jeden Fall dürfen durch die Verletzung zwingender Bestimmungen betreffend die Einstellung oder die Beschäftigung von Arbeitnehmenden keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse – unbeschadet jeglicher Verantwortung oder Strafe – entstehen.

2. Die Bediensteten mit einem aus Familiengründen gewährten Arbeitsverhältnis mit Teilzeitbeschäftigung haben den Vorrang bei der Besetzung der freien Vollzeitstellen in derselben Funktionsebene oder Kategorie.

3. Zum Zwecke der Beibehaltung angemessener quantitativer und qualitativer Leistungen der öffentlichen Dienste kann die Personalordnung in den Gemeinden, die saisonbedingte Schwankungen in der Einwohnerzahl in Zusammenhang mit Touristenströmen oder besonderen periodisch stattfindenden Veranstaltungen verzeichnen, wegen zeitweiliger oder saisonbedingter Erfordernisse besondere Auswahlverfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis gemäß den Kriterien der Zügigkeit und der Transparenz vorsehen, wobei jedwede Form der Diskriminierung auszuschließen ist. Die befristeten Arbeitsverhältnisse dürfen, bei sonstigem Verfall, nicht in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden.

Articolo 102 *Periodo di prova*

1. Il contratto individuale prevede l'effettuazione di un periodo di prova. La durata del periodo di prova è determinata dai contratti collettivi.

2. Il periodo di prova è valutato dal dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale, previo parere del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova.

Articolo 103 *Promessa solenne e giuramento*

1. Il personale assunto in prova deve prestare al capo dell'amministrazione la promessa solenne e il personale che abbia conseguito la nomina in ruolo il giuramento.

Articolo 104 *Prestazioni lavorative*

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Su richiesta del responsabile della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero occasionalmente compiti o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

Articolo 105 *Attribuzione temporanea di mansioni superiori*

1. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori nei casi di:

a) vacanza di posto in organico della struttura organizzativa, per un periodo non superiore a

Artikel 102 *Probezeit*

1. Der individuelle Arbeitsvertrag sieht eine Probezeit vor. Die Dauer der Probezeit wird in den Tarifverträgen festgelegt.

2. Die Probezeit wird vom Leiter der für die Personalverwaltung zuständigen Organisationsstruktur nach Einholen der Stellungnahme des Verantwortlichen der Organisationsstruktur, bei der der Bedienstete Dienst geleistet hat, vor Ablauf der Probezeit bewertet.

Artikel 103 *Feierliches Versprechen und Eid*

1. Das auf Probe eingestellte Personal muss vor dem Leiter der Verwaltung das feierliche Versprechen leisten; das Personal, das in den Stellenplan ernannt wird, muss den Eid ablegen.

Artikel 104 *Arbeitsleistungen*

1. Dem Bediensteten müssen Aufgaben erteilt werden, die seinem Funktionsrang entsprechen, einschließlich der Durchführung von zusätzlichen Aufgaben und von Tätigkeiten, die zur Erreichung der gesteckten Ziele dienen.

2. Dem Bediensteten können auf Anfrage des Verantwortlichen der Organisationsstruktur, in der er Dienst leistet, spezifische Aufgaben des nächsthöheren Funktionsrangs bzw. Aufgaben des nächstniedrigeren Funktionsrangs erteilt werden, wobei Erstere nicht die Hauptaufgabe des Bediensteten darstellen dürfen und Letztere nur gelegentlich zu leisten sind; die Übertragung dieser Aufgaben zieht keine Änderung der Besoldung nach sich.

Artikel 105 *Zeitweilige Übertragung von Aufgaben höherer Funktionsränge*

1. Dem Bediensteten können aus effektiven Dienstfordernissen Aufgaben des nächsthöheren Funktionsrangs zugewiesen werden, wenn

a) eine im Stellenplan der Organisationsstruktur vorgesehene Stelle unbesetzt ist, wobei die

provvedimento motivato della giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dal presente comma è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a cinque.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso della particolare qualificazione professionale.

3. Per il periodo di durata degli incarichi di cui al comma 1 i dipendenti della regione autonoma Trentino-Alto Adige e degli enti a ordinamento regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Articolo 133

Collaborazioni esterne e strutture particolari

1. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale. Il regolamento può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si applicano i contratti collettivi a livello provinciale.

Articolo 134

Direttore generale

1. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il sindaco può nominare un direttore generale che sovrintenda alla gestione

kann mit begründeter Maßnahme des Gemeindevausschusses auch in Anbetracht der begrenzten Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie der für die spezifischen Fachkompetenzen bestehenden Marktverhältnisse durch eine der beruflichen und kulturellen Qualifikation entsprechende persönliche Zulage ergänzt werden. Der Quotient, der sich aus der Anwendung der in diesem Absatz vorgesehenen Prozentsätze ergibt, wird auf die nächstniedrigere ganze Zahl abgerundet, wenn die erste Dezimalstelle kleiner als 5 ist; er wird auf die nächsthöhere ganze Zahl aufgerundet, wenn sie gleich oder höher als 5 ist.

2. Die Aufträge laut Absatz 1 werden aufgrund eines öffentlichen Auswahlverfahrens erteilt, mit dem die spezifische berufliche Qualifikation der Bewerber festgestellt wird.

3. Die Bediensteten der Autonomen Region Trentino-Südtirol und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, werden für die Dauer der Aufträge laut Absatz 1 in den Wartestand ohne Bezüge mit Anerkennung des Dienstalters versetzt.

Artikel 133

Externe Mitarbeiter und besondere Strukturen

1. Die Verordnung kann vorsehen, dass zu bestimmten Zwecken und mit befristeter Vereinbarung verwaltungsfremde hochspezialisierte Sachverständige mit der Gemeinde zusammenarbeiten. Die Verordnung kann ferner die Errichtung von dem Bürgermeister, dem Gemeindevausschuss oder den Gemeindereferenten unmittelbar unterstehenden Ämtern – bestehend aus Bediensteten der Körperschaft oder aus mit befristetem Arbeitsverhältnis eingestellten Mitarbeitern – für die Ausübung der den Genannten mit Gesetz zugewiesenen Ausrichtungs- und Kontrollbefugnisse vorsehen. Auf die mit befristetem Arbeitsverhältnis eingestellten Mitarbeiter werden die Landestarifverträge angewandt.

Artikel 134

Generaldirektor

1. In den Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern kann der Bürgermeister einen Generaldirektor ernennen, der die Oberaufsicht

dell'ente. Egli provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza secondo le direttive impartite dal sindaco. Il sindaco conferisce al direttore generale, oltre alle competenze proprie dei dirigenti di cui all'articolo 126, le funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di direzione dei dirigenti, degli uffici e dei servizi che risultano necessarie per l'assolvimento dei compiti assegnatigli. Rimangono in ogni caso riservate al segretario comunale le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione degli organi collegiali dell'ente, la funzione di garanzia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa all'ordinamento giuridico e in ordine alla trasparenza e al diritto di accesso agli atti amministrativi, la funzione rogatoria degli atti di cui l'ente è parte, nonché la direzione degli uffici deputati a supportarlo nello svolgimento di tali funzioni.

2. Il direttore generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra il segretario dell'ente, un dirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta comunale su proposta del sindaco con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam.

Articolo 135

Mobilità dei dirigenti

1. I posti vacanti di dirigente previsti nelle dotazioni organiche dei comuni, delle comunità e delle aziende pubbliche di servizi alla persona possono essere coperti mediante la mobilità di dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la rispettiva provincia o i suoi enti strumentali, previa richiesta alla giunta provinciale. Qualora il dirigente individuato dalla giunta provinciale non esprima il proprio

über die Verwaltung der Körperschaft führt. Er setzt die Leitlinien und Zielsetzungen der politischen Organe der Körperschaft um, wobei er auf einen optimalen Wirksamkeits- und Effizienzgrad gemäß den vom Bürgermeister erteilten Richtlinien hinzielt. Der Bürgermeister erteilt dem Generaldirektor – zusätzlich zu den den Führungskräften zustehenden Befugnissen laut Artikel 126 – die Oberaufsicht, die Koordinierung, die Unterweisung der Führungskräfte, der Ämter und der Dienste, damit er die ihm zugeteilten Aufgaben erfüllen kann. Auf jeden Fall bleiben dem Gemeindesekretär nachstehende Funktionen vorbehalten: die Beratung, Berichterstattung, Unterstützung und Protokollführung für die Kollegialorgane der Körperschaft, die Gewährleistung, dass die Verwaltungstätigkeit mit der Rechtsordnung sowie mit den Bestimmungen in Sachen Transparenz und Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen im Einklang steht, die Beurkundung der Akte, in denen die Körperschaft Vertragspartner ist, sowie die Leitung der Ämter, die ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben unterstützen.

2. Der Generaldirektor wird vom Bürgermeister unter den nachstehenden Personen ausgewählt und ernannt: dem Sekretär der Körperschaft, den planmäßigen Führungskräften bzw. den mit befristetem Vertrag eingestellten Führungskräften. Der Auftrag gilt nur für die Dauer der Amtszeit des Bürgermeisters, der ihn erteilt hat. Die diesbezügliche Besoldung wird vom Gemeindeausschuss auf Vorschlag des Bürgermeisters mit Bezug auf die Landestarifverträge für das Personal der örtlichen Körperschaften festgesetzt und kann durch eine persönliche Zulage ergänzt werden.

Artikel 135

Mobilität der Führungskräfte

1. Die freien Führungskräftestellen, die in den Stellenplänen der Gemeinden, der Gemeinschaften und der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste vorgesehen sind, können nach vorhergehendem Antrag an die Landesregierung durch Mobilität von Führungskräften besetzt werden, die mit unbefristetem Arbeitsverhältnis bei der jeweiligen Provinz oder bei deren

condizione che gli stessi abbiano frequentato almeno l'85 per cento delle ore complessive di insegnamento teorico-pratico, su cui si articola il corso, e superato con esito favorevole il periodo di esperimento pratico di cui all'articolo 145, comma 3.

Articolo 145
*Articolazione
del corso abilitante*

1. Lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno quattrocentocinquanta ore di insegnamento teorico-pratico nelle materie individuate con decreto del presidente della regione su conforme deliberazione della giunta.

2. Le ore di insegnamento pratico di cui al comma 1 non devono comunque essere inferiori al 30 per cento delle ore complessive su cui si articola il corso.

3. I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di tre mesi in un comune della provincia, scelto dalla giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.

Articolo 146
Esame di abilitazione

1. L'esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova scritta e di una prova orale nelle materie indicate nel decreto previsto dall'articolo 145, comma 1, e di una prova pratica consistente nella redazione di un atto amministrativo.

2. Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretario comunale.

3. Un'apposita commissione provvede alla valutazione dei candidati.

4. Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, trenta punti per ciascuna prova.

5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media di 21/30 e non meno di 18/30 in una delle due prove.

6. La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno 21/30.

dass sie mindestens 85 Prozent der gesamten theoretischen und praktischen Unterrichtsstunden des Lehrgangs besucht und das Praktikum laut Artikel 145 Absatz 3 erfolgreich abgeleistet haben.

Artikel 145
*Gliederung
des Befähigungslehrgangs*

1. Der Lehrgang muss mindestens vierhundertfünfzig Stunden theoretisch-praktischen Unterrichts in den mit Dekret des Präsidenten der Region aufgrund des entsprechenden Beschlusses der Regionalregierung festgelegten Fächern umfassen.

2. Die praktischen Unterrichtsstunden laut Absatz 1 müssen auf jeden Fall mindestens 30 Prozent der Gesamtstunden des Lehrgangs ausmachen.

3. Die Lehrgangsteilnehmer müssen ein Praktikum von drei Monaten bei einer Gemeinde der Provinz ableisten, die von der Landesregierung möglichst unter Berücksichtigung der von den Betroffenen abgegebenen Präferenz gewählt wird.

Artikel 146
Befähigungsprüfung

1. Die Abschlussprüfung des theoretisch-praktischen Lehrgangs umfasst eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung über die im Dekret laut Artikel 145 Absatz 1 angeführten Fächer sowie eine praktische Prüfung bestehend in der Ausarbeitung eines Verwaltungsaktes.

2. Das Bestehen der Prüfung befähigt zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs.

3. Eine spezifische Kommission nimmt die Bewertung der Bewerber vor.

4. Jedes Kommissionsmitglied verfügt bei der Bewertung über dreißig Punkte für jede Prüfung.

5. Zur mündlichen Prüfung werden die Bewerber zugelassen, die in den schriftlichen Prüfungen die Durchschnittsbewertung von 21/30 und mindestens 18/30 in einer der beiden Prüfungen erhalten haben.

6. Die mündliche Prüfung gilt als bestanden, wenn der Bewerber die Bewertung von mindestens 21/30 erhalten hat.

7. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.

8. Al termine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

9. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della provincia autonoma.

10. La graduatoria di merito è approvata con decreto del presidente della provincia ed è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

Articolo 147

Commissione giudicatrice del corso abilitante

1. La commissione esaminatrice prevista dall'articolo 146 è composta:

- a) da un magistrato, quale presidente;
- b) da tre docenti di materie amministrative del corso abilitante di cui all'articolo 143;
- c) da un segretario comunale di comune di terza classe o classe superiore, scelto dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

2. Un funzionario della provincia, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, esercita le funzioni di segretario della commissione.

3. La nomina della commissione viene fatta dalla giunta provinciale.

4. La composizione della commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Articolo 148

Uso delle lingue per l'esame di abilitazione

1. Nella domanda per la partecipazione all'esame di idoneità alle funzioni di segretario per la provincia di Bolzano, il candidato deve specificare in quale delle due lingue, italiana o tedesca, intenda sostenere le prove d'esame.

7. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der Summe der in den drei Prüfungen erhaltenen Bewertungspunkte.

8. Am Ende der Sitzung für die mündliche Prüfung erstellt die Prüfungskommission das Verzeichnis der geprüften Bewerber mit der Angabe der von jedem erhaltenen Noten.

9. Das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer unterzeichnete Verzeichnis wird an der Amtstafel der Autonomen Provinz angeschlagen.

10. Die Verdienstrangordnung wird mit Dekret des Landeshauptmanns genehmigt und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Artikel 147

Prüfungskommission des Befähigungslehrgangs

1. Die Prüfungskommission laut Artikel 146 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) aus einem Richter als Vorsitzenden;
- b) aus drei Dozenten für Verwaltungsfächer des Befähigungslehrgangs laut Artikel 143;
- c) aus einem Gemeinsekretär einer Gemeinde dritter Klasse oder höherer Klasse, der von der Landesregierung unter drei von den Fachgewerkschaften vorgeschlagenen Personen ausgewählt wird.

2. Ein Beamter der Provinz, der mindestens im siebten Funktionsrang eingestuft sein muss, übt die Obliegenheiten des Schriftführers der Kommission aus.

3. Die Prüfungskommission wird von der Landesregierung ernannt.

4. In der Provinz Bozen muss die Zusammensetzung der Prüfungskommission der Stärke der Sprachgruppen entsprechen, wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht.

Artikel 148

Gebrauch der Sprachen bei der Befähigungsprüfung

1. Im Gesuch um Teilnahme an der Prüfung zur Erlangung der Eignung für die Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeinsekretärs für die Provinz Bozen muss der Bewerber angeben, ob er die Prüfungen in italienischer oder in deutscher Sprache ablegen möchte.

Articolo 201*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*

1. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

Articolo 202*Controllo di gestione*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, i comuni applicano il controllo di gestione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

Articolo 203*Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria*

1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del

Artikel 201*Sicherung der Haushaltsausgeglichenheit*

1. Bei Nichtergreifen der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Haushaltsausgeglichenheit laut Artikel 193 des gesetzvertretenden Dekrets vom 18. August 2000, Nr. 267 in geltender Fassung ist es verboten, für gesetzlich nicht ausdrücklich vorgesehene Dienste Ausgabenverpflichtungen vorzunehmen und Ausgaben zu tätigen. Ausgenommen sind Ausgaben für Verpflichtungen, die bereits in den vorausgegangenen Haushaltsjahren übernommen wurden. Beschlüsse, die entgegen der Vorschrift dieses Absatzes gefasst werden, sind nichtig.

Artikel 202*Gebärungskontrolle*

1. Um die gesteckten Ziele zu erreichen und eine einwandfreie und wirtschaftliche Verwaltung der öffentlichen Mittel, die gute Führung der öffentlichen Verwaltung sowie die Transparenz der Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten, führen die Gemeinden gemäß den in diesem Gesetz, in der Satzung und in ihren Ordnungsbestimmungen enthaltenen Grundsätzen die Gebärungskontrolle durch.

2. Durch die Gebärungskontrolle soll der Umsetzungsstand der geplanten Zielsetzungen und – durch die Analyse der erworbenen Ressourcen und den Vergleich zwischen Kosten und Quantität/Qualität der angebotenen Dienste – die Funktionsfähigkeit der Organisation der Körperschaft sowie die Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Tätigkeit zur Zielerreichung stetig und kontinuierlich überprüft werden. Die Gebärungskontrolle betrifft sowohl die Verwaltungstätigkeit als auch die Gebärung der Körperschaft und wird gemäß den in den Ordnungsbestimmungen der Gemeinde festgesetzten Formen und Modalitäten durchgeführt.

Artikel 203*Zur Ausübung des Schatzamtsdienstes befähigte Rechtsträger*

1. In den Gemeinden wird ein Schatzamtsdienst eingerichtet, der einem zur Ausübung der Tätigkeit laut Artikel 10 des

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Articolo 204
Tesoreria unica

1. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

Articolo 205
Rendiconto della gestione

1. Per i comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 e successive modificazioni.

2. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali della corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

Articolo 206
*Organo di revisione
economico-finanziaria*

1. I consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva

gesetzesvertretenden Dekrets vom 1. September 1993, Nr. 385 ermächtigten Kreditinstitut übertragen wird.

Artikel 204
Einziges Schatzamt

1. Für die örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol gelten die Bestimmungen betreffend das System des einzigen Schatzamtes – unbeschadet der in den Maßnahmen der Provinzen vorgesehenen Regelung – ausschließlich für die Körperschaften, die staatliche Zuweisungen erhalten, mit Ausnahme der Fonds, die für die Finanzierung der Dienste zugewiesen wurden, die für die in die Zuständigkeit des Staates fallenden und den örtlichen Körperschaften delegierten oder zugeteilten Sachgebiete unbedingt notwendig sind.

Artikel 205
Rechnungslegung

1. Die Gemeinden mit mehr als 8.000 Einwohnern und die Gemeinden, deren Rechnungslegung einen Fehlbetrag oder außerordentliche Verbindlichkeiten aufweist, müssen die Rechnungslegung zwecks Berichterstattung im Sinne des Artikels 13 des Gesetzesdekrets vom 22. Dezember 1981, Nr. 786 – umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz vom 26. Februar 1982, Nr. 51 in geltender Fassung – an die Sektion Örtliche Körperschaften des Rechnungshofs übermitteln.

2. Mit Hinblick auf die Berichterstattung laut Artikel 3 Absatz 4 und 7 des Gesetzes vom 14. Jänner 1994, Nr. 20 und die Haushaltskonsolidierung kann die Sektion Örtliche Körperschaften des Rechnungshofs die Rechnungslegungen sämtlicher anderen örtlichen Körperschaften anfordern.

Artikel 206
*Organ für die wirtschaftlich-finanzielle
Überprüfung*

1. Die Gemeinderäte wählen – mit auf zwei Mitglieder beschränkter Stimmgebung – das Rechnungsprüferkollegium, das aus drei Mitgliedern besteht, die auf regionaler Ebene im Verzeichnis der Abschlussprüfer laut gesetzvertretendem Dekret vom 27. Jänner

Articolo 298*Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche*

1. Al fine dell'eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del presidente della regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.

2. Le scelte relative alla definizione dell'esperimento sono fatte in coordinamento con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime.

3. L'esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalla presente legge.

4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo aver espresso il voto ai sensi della presente legge.

5. Lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche è effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio elettorale di sezione dalla presente legge.

6. Con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'esperimento di cui al comma 1.

7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della regione.

Articolo 299*Ripartizione degli oneri finanziari*

1. L'onere derivante dallo svolgimento delle operazioni elettorali è ripartito come segue:

a) sono a carico della regione le spese relative ai seguenti adempimenti:

- 1) fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonché delle pubblicazioni e istruzioni destinate agli uffici elettorali comunali e di sezione;
- 2) aggiornamento dei presidenti ai sensi

Artikel 298*Erprobung der elektronischen Stimmabgabe und Stimmenzählung*

1. Im Hinblick auf die eventuelle Einführung elektronischer Systeme für die Direktwahl des Bürgermeisters und die Wahl des Gemeinderats in sämtlichen Gemeinden der Region werden in den mit Dekret des Präsidenten der Region zu bestimmenden Wahlsprengeln die elektronische Stimmabgabe und Stimmenzählung erprobt.

2. Die Gestaltung des Tests ist mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen zu vereinbaren, um dessen Kompatibilität mit den von diesen angewandten Leitlinien und technischen und infrastrukturellen Lösungen zu gewährleisten.

3. Die Erprobung der elektronischen Stimmabgabe und Stimmenzählung laut Absatz 1 wird an denselben Tagen durchgeführt, an denen die Stimmabgabe und Stimmenzählung gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes stattfinden.

4. Die Wähler können am Test teilnehmen, nachdem sie ihre Stimme im Sinne dieses Gesetzes abgegeben haben.

5. Die elektronische Stimmenzählung erfolgt nach Abschluss der Amtshandlungen, die jede Sprengelwahlbehörde aufgrund dieses Gesetzes durchzuführen hat.

6. Mit Dekret des Präsidenten der Region nach entsprechendem Beschluss der Regionalregierung werden die Durchführungsmodalitäten des Tests laut Absatz 1 festgelegt.

7. Sämtliche mit der Erprobung zusammenhängende bzw. daraus erwachsende Kosten gehen zu Lasten der Region.

Artikel 299*Aufteilung der Kosten*

1. Die aus der Durchführung der Wahlhandlungen erwachsenden Kosten werden wie folgt aufgeteilt:

a) zu Lasten der Region gehen die Ausgaben für folgende Obliegenheiten:

- 1) Lieferung der Sprengelstempel und der Kopierstifte für die Stimmabgabe sowie der Veröffentlichungen und Anleitungen für die Gemeindevahlämter und Sprengelwahlbehörden;
- 2) Schulungen für die Vorsitzenden im

- dell'articolo 227;
- 3) stampa e invio ai comuni del manifesto di indizione dei comizi elettorali, del manifesto delle candidature e di quelli riportanti le principali norme di votazione e le principali sanzioni penali;
 - 4) stampa, confezione e recapito ai singoli comuni delle schede di votazione;
 - 5) stampa, confezione e recapito ai singoli comuni dei verbali degli uffici elettorali e delle tabelle di scrutinio;
 - 6) nomina da parte della corte d'appello di Trento dei presidenti di seggio e degli uffici centrali, notifica agli interessati, nonché formazione e tenuta al corrente dell'elenco regionale degli eleggibili a tali cariche;
 - 7) servizio cartoline-avviso per gli elettori all'estero;
 - 8) rilevazione, elaborazione e pubblicazione statistiche elettorali, nonché evidenza numerica dell'elettorato e nominativo degli eletti;
 - 9) servizi di interesse generale ivi compresi quelli di organizzazione e di controllo delle procedure, nonché di assistenza tecnico-giuridica ai comuni e uffici interessati nel procedimento elettorale;
- b) sono a carico della rispettiva provincia le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 220 in materia di protezione dei contrassegni tradizionali;
- c) sono a carico dei comuni tutte le rimanenti spese derivanti dall'applicazione della presente legge nonché da disposizioni normative diramate dalla giunta regionale per le esigenze del servizio.
- Sinne des Artikels 227;
- 3) Druck und Zusendung an die Gemeinden des Plakats über die Ausschreibung der Wahl, des Plakats mit den Kandidatenlisten und der Plakate mit den wichtigsten Wahlbestimmungen und den wichtigsten Strafbestimmungen;
 - 4) Druck und Verpackung der Stimmzettel sowie Zustellung an die einzelnen Gemeinden;
 - 5) Druck und Verpackung der Niederschriften der Wahlbehörden und der Stimmenzählungstabellen sowie Zustellung an die einzelnen Gemeinden;
 - 6) Ernennung der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden und der Hauptwahlbehörden durch das Oberlandesgericht Trient, Zustellung an die Betroffenen sowie Einrichtung und Aktualisierung des Regionalverzeichnisses der in diese Ämter wählbaren Bürger;
 - 7) Mitteilungskarten für die Wahlberechtigten im Ausland;
 - 8) Erhebung, Ausarbeitung und Veröffentlichung der Wahlstatistiken sowie numerische Daten zur Wählerschaft und Namen der Gewählten;
 - 9) Dienste von allgemeinem Interesse einschließlich der Organisation und Kontrolle der Verfahren sowie technisch-rechtliche Unterstützung der am Wahlverfahren beteiligten Gemeinden und Ämter;
- b) zu Lasten der jeweiligen Provinz gehen die Ausgaben für die Obliegenheiten laut Artikel 220 in Sachen Schutz der traditionellen Listenzeichen;
- c) zu Lasten der Gemeinden gehen alle übrigen Ausgaben, die aus der Umsetzung dieses Gesetzes sowie aus von der Regionalregierung in Zusammenhang mit den Erfordernissen des Dienstes erlassenen Vorschriften erwachsen.

Articolo 300

Lavoro straordinario

1. Il personale dipendente della regione, addetto al servizio elettorale o chiamato a collaborare nel servizio medesimo, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a effettuare lavoro straordinario

Artikel 300

Überstundenarbeit

1. Das dem Wahldienst zugeteilte oder zur Mitarbeit beim Wahldienst berufene Personal der Region kann auch in Abweichung von den geltenden Bestimmungen ermächtigt werden, in der Zeit zwischen dem Tag des Erlasses des

D.Lgs. 15/06/2015, n. 81**Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.****Art. 29. Esclusioni e discipline specifiche****In vigore dal 25 giugno 2015**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative:

a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;

b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo:

a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio;

b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;

c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;

d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (9)

3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.

4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

(9) Vedi, anche, l' *art. 1, comma 228-ter*, *L. 28 dicembre 2015, n. 208*, inserito dall' *art. 17, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2016, n. 160*.

D.Lgs. 30/03/2001, n. 165**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.****Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.****Articolo 36 Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile (208) (201) (207)****In vigore dal 22 giugno 2017**

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall' *articolo 35* .

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli *19 e seguenti* del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* , escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli *30 e seguenti* del *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* , fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell' *articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350* , ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. (202)

2-bis. I rinvii operati dal *decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81* , ai contratti collettivi devono intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN. (209)

3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio paritetico presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo *14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* , nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. (203)

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. (204)

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell' *articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286* .

[5-bis. Le disposizioni previste dall' *articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368* si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all' *articolo 35* , comma 1, lettera b), del presente decreto. (205) (210)]

[5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. (206) (210)]

5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. (211)

5-quinquies. Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli *articoli 1*, comma 1, e *19*, comma 4, del *decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto. (212)

(201) Articolo modificato dall' *art. 4, comma 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 marzo 2006, n. 80* e sostituito dall' *art. 3, comma 79, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall' *art. 49, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(202) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 26, lett. a), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*, dall' *art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*, e, successivamente, dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(203) Comma sostituito dall' *art. 17, comma 26, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*, e modificato dall' *art. 4, comma 1, lett. c), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(204) Comma così sostituito dall' *art. 17, comma 26, lett. c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(205) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 26, lett. d), D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(206) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

(207) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l' *art. 1, comma 11, D.L. 4 novembre 2009, n. 152*. Vedi, anche, i *commi 345 e 346 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244*, l' *art. 1, comma 2, O.P.C.M. 19 giugno 2008, n. 3685* e l' *art. 4, comma 4-bis, D.L. 21 maggio 2013, n. 54*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 luglio 2013, n. 85*.

(208) Rubrica così sostituita dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(209) Comma inserito dall' *art. 9, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(210) Comma abrogato dall' *art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(211) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*, e, successivamente, così modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

(212) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75*.

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2008, N. 5

Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi^{1 2}

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 (Soggetti vigilati)

1. La presente legge, in attuazione del primo comma dell'articolo 45 della Costituzione e dell'articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, disciplina la vigilanza sulle società cooperative, sui consorzi in forma societaria di società cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, sui gruppi cooperativi di cui all'articolo 2545-*septies* del codice civile, sugli enti capogruppo di gruppi cooperativi, sulle società di mutuo soccorso e sulle società cooperative europee, di seguito denominati enti cooperativi, i quali hanno nel territorio della Regione la sede legale.³

2. Le funzioni amministrative derivanti dall'esecuzione della presente legge sono esercitate dalla Provincia autonoma competente per territorio, di seguito denominata Provincia.

¹ In B.U. 22 luglio 2008, n. 30, suppl. n. 2.

² Il regolamento di attuazione della presente legge è stato approvato con DPRReg. 16 dicembre 2008, n. 11/L.

³ Comma modificato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

Art. 27 (Revisione ordinaria)

1. La revisione ordinaria è disposta per ogni ente cooperativo biennialmente, salvo quanto previsto dai successivi commi 1-*bis* e 1-*ter*. La struttura amministrativa può autorizzare l'associazione di rappresentanza a derogare alla scadenza biennale al fine di razionalizzare l'esecuzione delle revisioni ordinarie degli enti cooperativi aderenti a questa.¹²

1-*bis*. La revisione ordinaria è disposta annualmente per gli enti cooperativi neo costituiti, e per i tre esercizi a decorrere da quello successivo a quello di costituzione.¹³

1-*ter*. La revisione ordinaria è disposta annualmente per gli enti cooperativi che possono redigere il bilancio abbreviato come previsto dall'articolo 2435-*bis* del Codice Civile, ma che abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1 milione di euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dieci unità.¹⁴

1-*quater*. L'obbligo di cui al comma 1-*ter* cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non abbiano superato due dei limiti previsti dallo stesso comma 1-*ter*.¹⁵

2. La revisione ordinaria è diretta a:

¹² Comma modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

¹³ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

- a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione dell'ente cooperativo suggerimenti e consigli per migliorarne la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate;
- b) accertare il carattere aperto e democratico dell'ente cooperativo e il suo scopo mutualistico;
- c) accertare il rispetto:
 - 1) del diritto degli enti cooperativi;
 - 2) delle norme statutarie e regolamentari dell'ente;
 - 3) dei principi cooperativi;
 - 4) dei requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
- d) controllare il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione organizzativa e gestionale dell'ente cooperativo;
- e) esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria, se l'ente cooperativo non è soggetto alla revisione legale dei conti ovvero se quest'ultima revisione è svolta da un soggetto diverso dall'associazione di rappresentanza a cui aderisce l'ente revisionato;
- f) accertare che le partecipazioni dell'ente cooperativo in altre imprese sono strumentali al perseguimento degli scopi di tale ente;
- g) accertare che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente consenta il perseguimento degli scopi dell'ente cooperativo, nonché la continuità aziendale¹⁶.

¹⁶ Lettera sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

Art. 47 (Diritto di accesso)

1. In riferimento alle attività di vigilanza e di revisione cooperativa il diritto di accesso è disciplinato dal regolamento regionale che disciplina i casi, i modi ed i tempi in base ai quali i verbali di revisione di cui all'articolo 30 sono accessibili ai soci.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 48 (Tipologie particolari di enti cooperativi)

1. Le società di mutuo soccorso e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi non sono regolati dalle norme del Titolo VI, mentre sono regolati dalle altre norme della presente legge, in quanto compatibili.

2. Le banche popolari sono regolate dalle sole norme del Titolo III, in quanto compatibili.

3. I gruppi cooperativi di cui all'articolo 2545-*septies* del codice civile sono regolati dalla presente legge limitatamente alla società cooperativa o alle società cooperative cui è attribuita la loro direzione. Il regolamento regionale disciplina l'iscrizione nel registro dei gruppi cooperativi.

3-*bis*. Gli enti capogruppo di gruppi cooperativi, se adottano una forma diversa da quella di società cooperativa o di società di mutuo soccorso, sono regolati dalle sole norme del Titolo V, in quanto compatibili.²⁹

²⁹ Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

3-ter. L'ente capogruppo di un gruppo cooperativo, anche bancario, può aderire all'associazione di rappresentanza cui aderiscono almeno i due terzi degli enti cooperativi appartenenti al suo gruppo e può incaricare della propria revisione legale dei conti la stessa associazione, se nell'atto costitutivo di tale associazione è previsto l'esercizio di questa attività.³⁰

3-quater. La revisione legale del bilancio consolidato di un ente capogruppo di un gruppo cooperativo, anche bancario, prevista dall'articolo 10-*quinquies* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche e dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche è effettuata dall'associazione di rappresentanza cui l'ente medesimo aderisce, se la maggioranza del patrimonio netto consolidato è da ricondurre a riserve indivisibili ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile riferibili agli enti appartenenti al gruppo.³¹

4. Le banche di credito cooperativo devono incaricare della propria revisione legale dei conti di cui al Titolo V l'associazione di rappresentanza cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione.³²

5. Gli enti cooperativi, se controllanti una o più società per azioni o con un valore della produzione superiore a 60 milioni di euro o con riserve indivisibili superiore a 4 milioni di euro o con prestiti sociali o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2

³⁰ Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

³¹ Comma inserito dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

³² Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

milioni di euro, devono essere soggetti alla revisione legale dei conti di cui al Titolo V. Questa revisione deve essere eseguita dall'associazione di rappresentanza cui aderiscono, se la corrispondente attività è prevista nell'atto costitutivo di tale associazione. Il presente obbligo di revisione legale dei conti cessa per gli enti cooperativi che per un esercizio non si trovino in alcuna delle situazioni appena indicate. I predetti limiti possono essere aggiornati con regolamento regionale.³³

Art. 49 (Requisiti particolari per l'iscrizione nel registro)

1. Le società cooperative di consumo possono avere un numero di soci inferiore a cinquanta, se la loro sede sociale si trova in località con meno di cinquecento abitanti o se ciò è giustificato dalla particolare natura dei beni o servizi offerti ai loro soci.

2. Le società cooperative edilizie di abitazione devono perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale. Queste cooperative, anche qualora intendano beneficiare delle agevolazioni previste in materia di edilizia abitativa, devono avere almeno tre soci ognuno dei quali destinatario di un'unità abitativa indipendente.³⁴

3. Col regolamento regionale possono stabilirsi ulteriori requisiti per l'iscrizione degli enti cooperativi nel registro.

³³ Comma modificato dall'art. 16, comma 1, lett. c) della l.r. 25 ottobre 2016, n. 14.

³⁴ Comma sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8 (legge finanziaria), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

REGIONALGESETZ VOM 9. JULI 2008, NR. 5

Regelung der Aufsicht über die genossenschaftlichen Körperschaften^{1 2}

I. TITEL Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Überwachte Rechtssubjekte

(1) Mit diesem Gesetz wird in Anwendung des Art. 45 Abs. 1 der Verfassung und des Art. 4 Abs. 1 Z. 9) des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol die Aufsicht über die Genossenschaften, die Konsortien in der Rechtsform einer Genossenschaft laut gesetzesvertretendem Dekret des provisorischen Staatsoberhauptes vom 14. Dezember 1947, Nr. 1577, die genossenschaftlichen Konzerne laut Art. 2545-*septies* des Zivilgesetzbuches, die Mutterkörperschaften von genossenschaftlichen Konzernen, die Gesellschaften zur gegenseitigen Unterstützung und die europäischen Genossenschaften, in der Folge „genossenschaftliche Körperschaften“ genannt, die ihren Sitz im Gebiet der Region haben, geregelt.³

(2) Die Verwaltungsbefugnisse, die aus der Durchführung dieses Gesetzes erwachsen, werden von der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz, in der Folge „Provinz“ genannt, ausgeübt.

¹ Im ABl. vom 22. Juli 2008, Nr. 30, Beibl. Nr. 2.

² Die Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz wurde mit DPRReg. vom 16. Dezember 2008, Nr. 11/L. genehmigt.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 1 des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 geändert.

III. Kapitel

Gegenstand und Durchführung der genossenschaftlichen Revisionen

I. Teil

Allgemeine Bestimmungen

Art. 27 Ordentliche Revision

(1) Für jede genossenschaftliche Körperschaft wird alle zwei Jahre – unbeschadet der Bestimmungen laut den nachstehenden Abs. 1-*bis* und 1-*ter* – eine ordentliche Revision verfügt. Die Verwaltungsstruktur kann den Vertretungsverband ermächtigen, von der zweijährigen Fälligkeit abzuweichen, um die Durchführung der ordentlichen Revisionen der ihm angeschlossenen genossenschaftlichen Körperschaften zu rationalisieren.¹²

(1-*bis*) Für die neu gegründeten genossenschaftlichen Körperschaften wird die ordentliche Revision in den drei auf das Gründungsjahr folgenden Geschäftsjahren jährlich verfügt.¹³

(1-*ter*) Die ordentliche Revision wird für die genossenschaftlichen Körperschaften jährlich verfügt, die den Jahresabschluss in verkürzter Form gemäß Art. 2435-*bis* des Zivilgesetzbuches aufstellen können, aber in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren zwei der nachstehenden Grenzen überschritten haben:

- a) beim Gesamtbetrag der Aktiva der Bilanz: 1 Million Euro;

¹² Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 geändert.

¹³ Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 eingefügt.

- b) bei den Erträgen aus Verkäufen und Dienstleistungen: 2 Millionen Euro;
- c) bei der Durchschnittszahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter: 10.¹⁴

(1-*quater*) Die Pflicht laut Abs. 1-*ter* entfällt für die genossenschaftlichen Körperschaften, die während eines Geschäftsjahres zwei der im genannten Abs. 1-*ter* vorgesehenen Grenzen nicht überschritten haben.¹⁵

(2) Die ordentliche Revision zielt darauf ab,

- a) den Leitungs- und Verwaltungsorganen der genossenschaftlichen Körperschaften Vorschläge und Ratschläge für die Verbesserung der Verwaltung, das Verfolgen des Zweckes der Gegenseitigkeit und der internen Demokratie sowie für die möglichst sofortige Beseitigung eventuell festgestellter Unregelmäßigkeiten zu unterbreiten;
- b) den offenen und demokratischen Charakter der genossenschaftlichen Körperschaft und ihren Zweck der Gegenseitigkeit zu überprüfen;
- c) die Einhaltung festzustellen:
 - 1. des Genossenschaftswesens;
 - 2. der Bestimmungen des Statutes und der Geschäftsordnungen der Körperschaft;
 - 3. der genossenschaftlichen Grundsätze;
 - 4. der Voraussetzungen, die für die steuerlichen, fürsorglichen und sonstigen Vergünstigungen vorgesehen sind;
- d) die gesellschaftliche Tätigkeit und den organisatorischen und verwaltungsmäßigen Aufbau

¹⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 eingefügt.

¹⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 eingefügt.

- der genossenschaftlichen Körperschaft zu überprüfen;
- e) ein Urteil über die wirtschaftliche und finanzielle Lage abzugeben, sofern die genossenschaftliche Körperschaft nicht der gesetzlichen Rechnungsprüfung unterworfen ist, oder sofern die genannte Revision von einem anderen Rechtssubjekt als dem Vertretungsverband durchgeführt wird, dem die überprüfte Körperschaft angehört;
 - f) festzustellen, dass die Beteiligungen der genossenschaftlichen Körperschaft an anderen Unternehmen der Verfolgung der Ziele der Körperschaft dienen;
 - g) festzustellen, ob die Vermögens- und Finanzlage der genossenschaftlichen Körperschaft die Verfolgung deren Ziele und die Unternehmensfortführung gestattet.¹⁶

Art. 28 Außerordentliche Revision

(1) Die außerordentliche Revision wird verfügt, wenn die Revisionsbehörde es für angebracht hält.

(2) Die außerordentliche Revision kann beantragt werden:

- a) vom Aufsichtsrat oder vom Überwachungsrat oder vom Ausschuss für die Kontrolle der Geschäftsführung der genossenschaftlichen Körperschaft;
- b) vom gesetzlichen Rechnungsprüfer der genossenschaftlichen Körperschaft;

¹⁶ Der Buchstabe wurde durch den Art. 8 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 ersetzt.

Art. 46 Wahrung der Vertraulichkeit

(1) Alle Rechtssubjekte, die die genossenschaftliche Aufsicht oder Revision ausüben oder die Ergebnisse darüber verwahren, sind dazu verpflichtet, die Vertraulichkeit und das Amtsgeheimnis zu wahren.

Art. 47 Recht auf Zugang

(1) Hinsichtlich der genossenschaftlichen Aufsichts- und der Revisionstätigkeit wird das Recht auf Zugang mit regionaler Verordnung geregelt, mit der die Fälle, die Art und Weise und die Zeiten für den Zugang der Mitglieder zu den Revisionsberichten laut Art. 30 festgesetzt werden.

VIII. TITEL

Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 48 Besondere Arten von genossenschaftlichen Körperschaften

(1) Die Gesellschaften zur gegenseitigen Unterstützung und die Genossenschaften zur Kollektivgarantie der Kredite werden nicht durch die Bestimmungen des VI. Titels dieses Gesetzes, sondern – sofern vereinbar – durch die anderen Bestimmungen dieses Gesetzes geregelt.

(2) Auf die Volksbanken finden – sofern vereinbar – nur die Bestimmungen des III. Titels dieses Gesetzes Anwendung.

(3) Die genossenschaftlichen Konzerne laut Art. 2545-*septies* des Zivilgesetzbuches werden begrenzt auf die Genossenschaft oder die Genossenschaften, die mit deren Leitung betraut sind, mit diesem Gesetz geregelt. Mit regionaler

Verordnung wird die Eintragung im Register der genossenschaftlichen Konzerne geregelt.

(3-*bis*) Wenn die Mutterkörperschaften von genossenschaftlichen Konzernen eine andere Form als jene einer Genossenschaft oder einer Gesellschaft zur gegenseitigen Unterstützung aufweisen, werden sie einzig von den Bestimmungen des V. Titels, sofern diese vereinbar sind, geregelt.²⁹

(3-*ter*) Die Mutterkörperschaft eines – auch im Bankwesen tätigen – genossenschaftlichen Konzerns kann dem Vertretungsverband beitreten, dem wenigstens zwei Drittel der genossenschaftlichen Körperschaften ihres Konzerns angehören, und kann denselben Vertretungsverband mit der eigenen gesetzlichen Rechnungsprüfung betrauen, sofern die Ausübung dieser Tätigkeit in der Satzung des Vertretungsverbandes vorgesehen ist.³⁰

(3-*quater*) Die gesetzliche Rechnungsprüfung des konsolidierten Jahresabschlusses betreffend die Mutterkörperschaft eines – auch im Bankwesen tätigen – genossenschaftlichen Konzerns laut Art. 10-*quinquies* des gesetzesvertretenden Dekretes vom 27. Jänner 2010, Nr. 39 mit seinen späteren Änderungen und Art. 41 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 9. April 1991, Nr. 127 mit seinen späteren Änderungen wird vom Vertretungsverband, dem die Mutterkörperschaft angehört, durchgeführt, wenn der Großteil des konsolidierten Nettovermögens aus unteilbaren Rücklagen gemäß Art. 2514 des Zivilgesetzbuches herrührt, die

²⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 eingefügt.

³⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 eingefügt.

auf die vom Konzern angehörenden Körperschaften zurückführbar sind.³¹

(4) Die Genossenschaftsbanken müssen den Vertretungsverband, dem sie angehören, mit der gesetzlichen Rechnungsprüfung laut dem V. Titel dieses Gesetzesbeauftragen, wenn die entsprechende Tätigkeit im Gründungsakt des Verbandes vorgesehen ist.³²

(5) Die genossenschaftlichen Körperschaften, die eine oder mehrere Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit einem Produktionswert von mehr als 60 Millionen Euro oder mit unteilbaren Rücklagen von mehr als 4 Millionen Euro oder mit Darlehen oder Einlagen der finanzierenden Mitglieder von mehr als 2 Millionen Euro kontrollieren, unterliegen der gesetzlichen Rechnungsprüfung laut dem V. Titel dieses Gesetzes. Genannte Rechnungsprüfung muss vom Vertretungsverband, dem sie angehören, durchgeführt werden, wenn die entsprechende Tätigkeit im Gründungsakt des Verbandes vorgesehen ist. Die Pflicht der gesetzlichen Rechnungsprüfung besteht nicht mehr für jene genossenschaftlichen Körperschaften, für die während eines Geschäftsjahres keine der obgenannten Situationen zutrifft. Die angeführten Grenzen können mit regionaler Verordnung aktualisiert werden.³³

Art. 49 Besondere Voraussetzungen für die Eintragung im Register

³¹ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 eingefügt.

³² Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 geändert.

³³ Der Absatz wurde durch den Art. 16 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 25. Oktober 2016, Nr. 14 geändert.

D.L. 16/10/2017, n. 148**Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2017, n. 242.****Art. 13-bis. Disposizioni in materia di concessioni autostradali (66)****In vigore dal 1 gennaio 2018**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue:

- a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
 - c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.
2. Entro trenta giorni dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data nel fondo di cui all' *articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo *articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997* sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato *articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997*, nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.

3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura. (67)

4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 settembre 2018. I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente. (68)

5. All' *articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

(66) Articolo inserito dalla *legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172*.

(67) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1165, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(68) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1165, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 1979, N. 5**Determinazione delle indennità spettanti
ai membri della Giunta regionale¹****Art. 1**

Ai membri della Giunta regionale è attribuita una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche, determinata nelle seguenti misure:

- a) al Presidente della Giunta regionale il 31 per cento;
- b) agli Assessori effettivi il 20 per cento;
- c) agli Assessori supplenti il 10 per cento.²

Agli Assessori supplenti, ai quali sono delegate dal Presidente della Giunta regionale, in modo continuativo, la liquidazione e l'ordinazione di spesa, compete, per la durata della delega stessa, l'indennità di carica fissata per gli Assessori effettivi.

Qualora un Assessore regionale ricopra contemporaneamente l'incarico di Presidente o Vicepresidente di uno dei Consigli provinciali o di membro di una Giunta provinciale, l'indennità di carica, di cui al presente articolo, viene ridotta del 60 per cento.

¹ In B.U. 4 dicembre 1979, n. 60.

² Comma sostituito dal comma 4 dell'art. 1 della l.r. 16 novembre 2009, n. 8 e, successivamente, modificato dal comma 2 dell'art. 6 della l.r. 11 luglio 2014, n. 5.

Art. 2

Ai membri della Giunta regionale che non risiedono nel capoluogo compete il rimborso delle spese sostenute con i mezzi di trasporto in servizio pubblico, od il corrispettivo di cui all'articolo 4, nel caso di uso dell'automezzo privato, per raggiungere la sede di servizio e per rientrare al luogo di residenza.

Art. 3

Ai membri della Giunta regionale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute per i viaggi in prima classe su treni normali, rapidi, speciali e di lusso e su altri mezzi che compiono servizi di linea, compresi i mezzi aerei e navali, nonché il rimborso della spesa sostenuta per l'uso del vagone letto o di cabina singola sui mezzi navali.

Spetta inoltre per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, nonché per l'eccedenza per un periodo non inferiore a sette ore, un'indennità di missione nelle seguenti misure:

- lire 35.000 per i viaggi nel territorio della Repubblica;
- lire 45.000 per i viaggi all'estero.

Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore a ventiquattro ore, l'indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Su presentazione di regolare fattura, viene rimborsata la spesa per il pernottamento in albergo. In tale caso le misure dell'indennità di missione sono ridotte di un terzo.

Art. 4

Ai membri della Giunta regionale è consentito per i viaggi di servizio l'uso del proprio automezzo. In tali casi spetta loro l'indennità chilometrica di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle relative norme regolamentari.

Art. 5

Le indennità ed i compensi di cui agli articoli precedenti sono corrisposti ai membri della Giunta regionale con decorrenza dalla data della rispettiva elezione e per tutto il periodo di effettiva durata nelle singole cariche.

Art. 6

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1979.

Art. 7

Le leggi regionali 20 agosto 1959, n. 16 e 21 gennaio 1963, n. 7 sono abrogate.

Art. 8³

Ai componenti della Giunta regionale compete, a carico del bilancio regionale, su specifica richiesta dell'interessato e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizi civili o penali nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie funzioni, e nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza penale passata in giudicato.

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti della Regione che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause di servizio.

Art. 9

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato nella misura annuale di lire 20 milioni,

³ La l.r. 17 maggio 2011, n. 4 recante *Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano* all'art. 15 (Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni) recita:

“1. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni va inteso nel senso di riconoscere, nei procedimenti volti all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio anche in caso di accertamento di colpa lieve, di compensazione di tali spese e di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle dovute, in base alle tariffe professionali.”.

si provvede mediante riduzioni di pari importo delle disponibilità accantonate sul capitolo n. 670 «Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi» dello stato di previsione della spesa per l'anno 1979.

REGIONALGESETZ VOM 23. NOVEMBER 1979, NR. 5**Festsetzung der Bezüge für die
Mitglieder des Regionalausschusses¹****Art. 1**

Den Mitgliedern des Regionalausschusses wird eine Amtsentschädigung bezahlt, die folgenden Prozentsatz der den Regionalratsabgeordneten im Sinne des Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes Nr. 2 vom 26. Februar 1995, mit seinen nachfolgenden Änderungen, zustehenden Bezüge umfasst:

- a) Präsident der Region: 31 Prozent;
- b) wirkliche Assessoren: 20 Prozent;
- c) Ersatzassessoren: 10 Prozent.²

Den Ersatzassessoren, die vom Präsidenten des Regionalausschusses ständig zur Liquidierung und Anordnung von Ausgaben bevollmächtigt sind, steht für die Dauer dieser Vollmacht die für die wirklichen Assessoren festgelegte Amtszulage zu.

Falls ein Regionalassessor gleichzeitig das Amt eines Präsidenten oder Vizepräsidenten eines der Landtage oder das Amt eines Mitgliedes eines Landesausschusses ausübt, wird die mit diesem Artikel vorgesehene Amtszulage auf sechzig vom Hundert herabgesetzt.

¹ Im ABl. vom 4. Dezembere 1979, Nr. 60.

² Der Absatz wurde durch den Art. 1 Abs. 4 des Regionalgesetzes vom 16. November 2009, Nr. 8 ersetzt und durch den Art. 6 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr. 5 geändert.

Art. 2

Den Mitgliedern des Regionalausschusses, die nicht im Hauptort ansässig sind, steht die Vergütung der Spesen für öffentliche Verkehrsmittel oder die Vergütung nach Art. 4 bei Benützung des privaten Kraftfahrzeuges für die Fahrt zum Dienstsitz und die Rückfahrt zum Ansässigkeitsort zu.

Art. 3

Den Mitgliedern des Regionalausschusses, die sich aus dienstlichen Gründen außerhalb des Dienstsitzes begeben, steht die Vergütung der Fahrtspesen für Reisen erster Klasse in normalen Zügen, Fernschnellzügen, Sonderzügen und Luxuszügen und für andere Verkehrsmittel, die Liniendienste versehen, einschließlich Flugzeugen und Schiffen, sowie der Ersatz der Auslagen für die Benützung des Schlafwagens oder der Einzelkabine auf Schiffen zu.

Für je vierundzwanzig Stunden Abwesenheit vom Dienstsitz sowie für den darüber hinausgehenden Zeitraum von mindestens sieben Stunden steht ihnen außerdem eine Außendienstvergütung in nachstehender Höhe zu:

- 35.000 Lire für Reisen im Staatsgebiet;
- 45.000 Lire für Reisen ins Ausland.

Für Reisen, die eine weniger als vierundzwanzigstündige Abwesenheit vom Dienstsitz erfordern, wird die im vorstehenden Absatz genannte Vergütung auf die Hälfte herabgesetzt.

Keine Vergütung steht für Reisen, die eine weniger als vierstündige Abwesenheit vom Dienstsitz erfordern, zu.

Nach Vorlegung einer ordnungsgemäßen Rechnung werden die Ausgaben für die Nächtigung im Hotel rückerstattet. In diesem Fall wird die Höhe der Außendienstvergütung um ein Drittel herabgesetzt.

Art. 4

Den Mitgliedern des Regionalausschusses ist für Dienstreisen die Benützung des eigenen Kraftfahrzeuges gestattet. In diesen Fällen steht ihnen das Kilometergeld nach Art. 8 und 9 des Regionalgesetzes vom 4. September 1974, Nr. 10 und dessen späteren Änderungen und Ergänzungen und nach den entsprechenden Verordnungsbestimmungen zu.

Art. 5

Die Entschädigungen und Vergütungen nach den vorstehenden Artikeln werden den Mitgliedern des Regionalausschusses mit Ablauf vom Tag ihrer Wahl und für die ganze Zeit der tatsächlichen Dauer der einzelnen Ämter entrichtet.

Art. 6

Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden mit Ablauf vom 1. Mai 1979 angewandt.

Art. 7

Die Regionalgesetze vom 20. August 1959, Nr. 16 und vom 21. Jänner 1963, Nr. 7 sind aufgehoben.

Art. 8³

Den Mitgliedern des Regionalausschusses steht zu Lasten des Regionalhaushaltes auf ausdrücklichen Antrag des Interessierten und nach Vorlegung der gemäß den geltenden Rechtsanwaltarifen berechneten Honorarnoten die Rückerstattung der Anwaltskosten zu, die zur eigenen Verteidigung in Zivil- oder Strafprozessen bestritten worden sind, in die sie wegen Vorfälle oder aus Gründen verwickelt worden waren, die mit der Erfüllung ihres Mandats und der Ausübung ihrer Funktion im Zusammenhang stehen und in denen das Untersuchungsverfahren eingestellt worden ist oder in denen sie mit rechtskräftig gewordenem strafrechtlichem Urteilsspruch freigesprochen worden sind.

³ Der Art. 15 (Authentische Auslegung des Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen) des Regionalgesetzes vom 17. Mai 2011, Nr. 4 *Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen* besagt:

„(1) Die Rückerstattung der Anwaltskosten ist in den im Art. 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen angeführten Fällen in dem Sinn zu verstehen, dass in den Verfahren zur Feststellung der Amts- und Rechnungshaftung die Rückerstattung der Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten gemäß den Berufstarifen auch in den Fällen zuerkannt wird, in denen eine leichte Fahrlässigkeit festgestellt wurde, diese Kosten aufgerechnet und dieselben in einem geringeren als dem geschuldeten Ausmaß festgelegt wurden.“.

Die Bestimmung des vorstehenden Absatzes wird auch auf die Regionalbediensteten angewandt, die wegen Dienstvorfälle oder aus Dienstgründen in Zivil- oder Strafprozesse verwickelt werden.

Art. 9

Die sich aus der Anwendung dieses Gesetzes ergehende Ausgabe, für die ein jährliches Ausmaß von 20 Millionen Lire angenommen wird, wird durch entsprechende Kürzung der im Kap. 670 »Verfügbarer Betrag zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Auslagen« des Ausgabenvoranschlages für das Jahr 1979 verfügbaren Beträge gedeckt.

60162

LEGGI - Parte 1 - Anno 2011

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige**LEGGE REGIONALE**

del 17 maggio 2011, n. 4

Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano

Il Consiglio regionale

ha approvato

il Presidente della Regione

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 concernente "Norme urgenti in materia di personale")

1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

„f-bis) ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

„1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza.

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2011

Autonome Region Trentino - Südtirol**REGIONALGESETZ**

vom 17. Mai 2011, Nr. 4

Änderungen zur Personalordnung und zu den Bestimmungen betreffend das Personal der Region und der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen

Der Regionalrat

hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Präsident der Region

beurkundet es:

Art. 1

(Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. Juli 2000, Nr. 3 betreffend „Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens“)

1. Im Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

a) Im Absatz 1 wird nach Buchstabe f) der nachstehende Wortlaut hinzugefügt:

„f-bis) alle weiteren Aspekte betreffend die Organisation und das Arbeitsverhältnis, die nicht im Sinne des Absatzes 1-bis geregelt werden.”;

b) nach Absatz 1 werden die nachstehenden Absätze hinzugefügt:

„1-bis. Mit Tarifverhandlungen werden die direkt mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Rechte und Pflichten sowie die Sachgebiete geregelt, welche die Beziehungen zu den Gewerkschaften betreffen.

1-ter. Zur Förderung der Verbesserung der Dienstleistungen und der Organisation werden - nach Einholen der Stellungnahme der zuständigen Gesetzgebungskommission und nach Mitteilung an die Gewerkschaften - mit Verwaltungsakten Verfahren für die Messung und Bewertung der von den Organisationseinheiten erzielten Ergebnisse auch durch Ermittlung der Nutzerzufriedenheit vorgesehen.

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Con regolamento la Giunta definisce, nei limiti di cui al comma 4, le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli.”.

Art. 15

(Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni)

1. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni ed interpretazioni va inteso nel senso di riconoscere, nei procedimenti volti all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile, il rimborso delle spese legali, peritali e di giudizio anche in caso di accertamento di colpa lieve, di compensazione di tali spese e di liquidazione delle medesime in misura inferiore a quelle dovute, in base alle tariffe professionali.

Art. 16

(Ineleggibilità a consigliere comunale)

1. Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i comuni della provincia di Bolzano, o della comunità, per i comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il comune”.

Art. 17

(Norme finali e transitorie)

1. Le denominazioni maschili utilizzate nella presente legge per motivi linguistici sono da considerarsi valide per entrambi i generi.

2. I riferimenti della legge regionale ad organi e strutture della Regione si intendono operati, per quanto concerne le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, con riferimento ad organi e strutture competenti in base ai rispettivi ordinamenti.

b) Absatz 6 wird durch nachstehenden Absatz ersetzt:

„6. Der Regionalausschuss legt mit Verordnung - in den Grenzen laut Absatz 4 - die verschiedenen möglichen Wettbewerbsverfahren, die Prüfungen und deren Durchführungsmodalitäten sowie die Kriterien für die Bewertung der Unterlagen fest.“.

Art. 15

(Authentische Auslegung des Artikels 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen)

1. Die Rückerstattung der Anwaltskosten ist in den im Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 23. November 1979, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und Auslegungen angeführten Fällen in dem Sinn zu verstehen, dass in den Verfahren zur Feststellung der Amts- und Rechnungshaftung die Rückerstattung der Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten gemäß den Berufstarifen auch in den Fällen zuerkannt wird, in denen eine leichte Fahrlässigkeit festgestellt wurde, diese Kosten aufgerechnet und dieselben in einem geringeren als dem geschuldeten Ausmaß festgelegt wurden.

Art. 16

(Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied)

1. Im Artikel 12 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 werden unter Buchstabe i) nachstehende Worte hinzugefügt: „, die ihren Sitz im Gebiet der Bezirksgemeinschaft - für die Gemeinden der Provinz Bozen - oder der Gemeinschaft - für die Gemeinden der Provinz Trient - haben, der die Gemeinde angehört“.

Art. 17

(Schluss- und Übergangsbestimmungen)

1. Die in diesem Gesetz aus sprachlichen Gründen verwendete männliche Form bezieht sich auf beide Geschlechter.

2. Die in diesem Regionalgesetz enthaltenen Verweise auf Organe und Organisationseinheiten der Region sind für die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen mit Bezug auf die laut den jeweiligen Ordnungen zuständigen Organe und Organisationseinheiten zu verstehen.

LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 3

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione¹

CAPO I

BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGI DI SPESA

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e l'ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

Art. 2²

Art. 3 (Leggi regionali di spesa)

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria agli effetti del bilancio vigente alla data di approvazione.³

¹ In B.U. 21 luglio 2009, n. 30, Suppl. n. 1.

² Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³ Comma modificato dall'art. 2, comma 1 lettera a) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

il medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.

6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, nei casi in cui la variazione di bilancio è di competenza della Giunta regionale o del dirigente competente in materia finanziaria è disposta, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli.

Art. 13-bis²⁸ (Modalità d'iscrizione in bilancio delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato)

1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Regione, la Giunta regionale è autorizzata, previa informazione alla competente Commissione legislativa per il bilancio tramite la Presidenza del Consiglio regionale, a disporre le variazioni di bilancio occorrenti anche per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuove competenze.²⁹

2.³⁰

Art. 13-ter³¹ (Assestamento del bilancio)

²⁸ Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 11 della l.r. 3 agosto 2015, n. 22.

²⁹ Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³⁰ Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera b) della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³¹ Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

1. La legge di assestamento non è accompagnata dalla legge di stabilità e dalla legge collegata e può contenere anche le tipologie di disposizioni indicate dall'articolo 9.

2. Qualora, nell'ultimo anno della legislatura regionale, sia stato approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire, per i primi mesi dell'anno successivo, la continuità nella gestione e nell'attività dell'amministrazione regionale, rinviando al nuovo esecutivo regionale l'approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmatico – finanziaria, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione dell'assestamento del primo anno di legislatura, la Giunta regionale può presentare al Consiglio un disegno di legge di stabilità regionale e l'eventuale disegno di legge collegato.

CAPO III

ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA DEL BILANCIO

Art. 14³²

Art. 15³³

³² Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

³³ Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1 della l.r. 23 novembre 2015, n. 25.

REGIONALGESETZ VOM 15. JULI 2009, NR. 3

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region¹

I. KAPITEL HAUSHALTSVORANSCHLAG UND AUSGABENGESETZE

Art. 1 Zielsetzungen

(1) Mit diesem Gesetz werden die Instrumente für die Finanzplanung und die Buchhaltungsordnung der Region in Anwendung der Bestimmungen des Autonomiestatuts geregelt.

Art. 2²

Art. 3 Regionalgesetze zur Regelung der Ausgaben

(1) In den Gesetzentwürfen, die neue Ausgaben, Mehrausgaben oder Mindereinnahmen mit sich bringen, sind für die Wirkungen des zum Zeitpunkt der Genehmigung geltenden Haushalts das Ausmaß und die finanzielle Deckung anzugeben.³

¹ Im ABl. vom 21. Juli 2009, Nr. 30, Beibl. Nr. 1.

² Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 2 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

Art. 13-bis²⁸ Modalitäten für die Eintragung in den Haushalt der Beträge für die Ausübung der vom Staat übertragenen oder delegierten Befugnisse

(1) Aufgrund des Inkrafttretens von Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut, welche die Übertragung oder Delegierung staatlicher Befugnisse an die Region verfügen, ist der Regionalausschuss nach Information durch das Präsidium des Regionalrates an die für Haushaltsangelegenheiten zuständige Gesetzgebungskommission ermächtigt, die erforderlichen Haushaltsänderungen auch für die Eintragung der Einnahmen und der Ausgaben betreffend die Ausübung der neuen Zuständigkeiten vorzunehmen.²⁹

(2)³⁰

Art. 13-ter³¹ Nachtragshaushalt

(1) Das Gesetz zum Nachtragshaushalt wird nicht durch das Stabilitätsgesetz und das damit verbundene Gesetz begleitet und kann auch die Typologien von Bestimmungen laut Art. 9 enthalten.

(2) Wird im letzten Jahr der regionalen Legislaturperiode ein rein technischer Haushalt genehmigt, um in den ersten Monaten des darauf folgenden Jahres die Kontinuität der Finanzgebarung und der Verwaltungstätigkeit der Region zu gewährleisten, bis

²⁸ Der Artikel wurde durch den Art. 11 Abs. 1 des RG vom 3. August 2015, Nr. 22 eingefügt.

²⁹ Der Absatz wurde durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 geändert.

³⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³¹ Der Artikel wurde durch den Art. 11 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 eingefügt.

der neue Regionalausschuss den Haushalt aufgrund der neuen finanzpolitischen Ausrichtung zusammen mit dem Gesetzentwurf zur Genehmigung des Nachtragshaushalts des ersten Legislaturjahres genehmigt, kann der Regionalausschuss dem Regionalrat den Gesetzentwurf eines regionalen Stabilitätsgesetzes und das eventuelle damit verbundene Gesetz vorlegen.

III. KAPITEL VORLÄUFIGE GEBARUNG UND VORLÄUFIGE HAUSHALTSFÜHRUNG

Art. 14³²

Art. 15³³

IV. KAPITEL HAUSHALT DES REGIONALRATES

Art. 16³⁴ Buchhaltungsautonomie des Regionalrates

(1) Für die Wahrnehmung seiner Befugnisse verfügt der Regionalrat über einen autonomen Haushalt und wendet unter

³² Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³³ Der Artikel wurde durch den Art. 25 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 aufgehoben.

³⁴ Der Artikel wurde durch den Art. 12 Abs. 1 des RG vom 23. November 2015, Nr. 25 ersetzt.

STATUTO SPECIALE
PER IL TRENTINO-
ALTO ADIGE

SONDERSTATUT
FÜR TRENTINO-
SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 31 agosto
1972, n. 670: **Approvazione del
testo unico delle leggi costi-
tuzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adi-
ge.**

(In G.U. 20 novembre 1972, n. 301; in
B.U. 21 novembre 1978, n. 59, suppl.
ord.)

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 66 della legge costitu-
zionale 10 novembre 1971, n. 1,
che prevede l'emanazione del nuo-
vo testo dello statuto speciale per il
Trentino Alto Adige, quale risulta
dalle disposizioni contenute nella
legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5, con le modificazioni
apportate dalla legge 31 dicembre
1962, n. 1777, e dalle leggi costi-
tuzionali 10 novembre 1971, n. 1 e
23 febbraio 1972, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Sta-
to;

DEKRET DES PRÄSIDENTEN
DER REPUBLIK vom 31. August
1972, Nr. 670: **Genehmigung des
vereinheitlichten Textes der Ver-
fassungsgesetze, die das Son-
derstatut für Trentino-Südtirol
betreffen**

(Im GBl. vom 20. November 1972, Nr.
301; im ABl. vom 21. November 1978,
Nr. 59, ord. Beibl.)

DER PRÄSIDENT
DER REPUBLIK

verfügt

auf Grund des Art. 87 der Verfas-
sung;

auf Grund des Art. 66 des Verfas-
sungsgesetzes vom 10. November
1971, Nr. 1, der den Erlass des
neuen Textes des Sonderstatuts
für Trentino-Südtirol vorsieht, wie
er sich aus den Bestimmungen
des Verfassungsgesetzes vom 26.
Februar 1948, Nr. 5, des Gesetzes
vom 31. Dezember 1962, Nr.
1777, und der Verfassungsgesetze
vom 10. November 1971, Nr. 1
und vom 23. Februar 1972, Nr. 1
ergibt;

nach Einholen der Stellungnahme
des Staatsrates;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

nach Anhören des Ministerrates;

auf Vorschlag des Ministerpräsidenten:

Einziger Artikel

Der diesem Dekret beiliegende und vom Ministerpräsidenten mit Sichtvermerk versehene vereinheitlichte Text der Gesetze betreffend das Sonderstatut für Trentino-Südtirol ist genehmigt.

Art. 79.⁸⁴⁾ - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:⁸⁵⁾

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ul-

Art. 79.⁸⁴⁾ - (1) Das integrierte regionale Territorialsystem, das aus der Region, den Provinzen und den Körperschaften laut Abs. 3 besteht, trägt unter Beachtung der Ausgeglichenheit der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen und der Ausgleichs- und Solidaritätsgrundsätze, zur Ausübung der daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der aus der Ordnung der Europäischen Union herrührenden wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen wie folgt bei:⁸⁵⁾

- a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;
- b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78 zustehenden Betrags;
- c) mit dem weiteren finanziellen

84) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Vedi anche l'art. 1, commi 502, 503 e 504 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

85) Alinea sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 1), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

84) Der Artikel wurde durch Art. 2 Abs. 107 Buchst. h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 (Finanzgesetz 2010) ersetzt. Siehe auch Art. 1 Abs. 502, 503 und 504 des Gesetzes vom 11. Dezember 2016, Nr. 232.

85) Der einleitende Satz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

teriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della

Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme von finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung staatlicher, auch delegierter Funktionen, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;

- d) mit den im Abs. 3 vorgesehenen Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Abs. 1 können nur mit dem Verfahren laut Art. 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Abs. 1.

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 117 der Verfassung

Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.⁸⁶⁾

koordinieren die Provinzen die öffentlichen Finanzen des Landes gegenüber den örtlichen Körperschaften, den Anstalten und den öffentlichen und privaten instrumentalen Einrichtungen der Provinzen und der örtlichen Körperschaften, den Sanitätsbetrieben und Universitäten, einschließlich der nicht staatlichen Universitäten laut Art. 17 Abs. 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie-, Handwerks und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen, für deren Ordnung die Region oder die Provinzen zuständig sind und die von diesen auf ordentlichem Weg finanziert werden. Für die Verwirklichung der von der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldo steht es den Provinzen zu, die Beiträge und Verpflichtungen gegenüber den jeweiligen Körperschaften des integrierten Territorialsystems zu regeln. Die Provinzen überwachen die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften laut diesem Absatz und teilen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen die ge-

86) Comma sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 2) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

86) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento

steckten Ziele und die erreichten Ergebnisse zwecks Monitorierung der Salden der öffentlichen Finanzen mit.⁸⁶⁾

(4) Staatliche Bestimmungen, die nicht in diesem Titel vorgesehene Verpflichtungen, Ausgaben, Rücklagen, Vorbehalten zugunsten des Staates und wie auch immer benannte Beiträge vorsehen, einschließlich jener betreffend den internen Stabilitätspakt, können nicht auf die Region, die Provinzen und die dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften angewandt werden. Die Region und die Provinzen nehmen für sich und für die jeweiligen dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften die in spezifischen staatlichen Bestimmungen vorgesehene Koordinierung der öffentlichen Finanzen wahr, indem sie im Sinne des Art. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 die eigene Gesetzgebung auf den im Statut angeführten Sachgebieten den Grundsätzen anpassen, die laut Art. 4 bzw. 5 Grenzen darstellen. Hierzu ergreifen sie – auch zwecks Reduzierung der öffentlichen Verschuldung – eigene Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, die die Beachtung der Dynamik der aggregierten Ausga-

dell'Unione europea.⁸⁷⁾

4-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.⁸⁸⁾

ben der öffentlichen Verwaltungen im Staatsgebiet in Übereinstimmung mit der Ordnung der Europäischen Union ermöglichen.⁸⁷⁾

(4-*bis*) Für ein jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an die öffentlichen Finanzen hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldos bezogen auf das regionale integrierte Territorialsystem auf insgesamt 905,315 Millionen Euro, von denen 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region gehen. Der Beitrag der Provinzen wird unter diesen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der Rückgewinnung seitens einer jeden Provinz des aus der Umsetzung des Art. 13 Abs. 17 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214 – sowie des Art. 1 Abs. 521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 erzielten

87) Comma sostituito dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

88) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

87) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) ersetzt.

88) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.⁸⁹⁾

4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24

Mehrertrags. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region übernommen wird.⁸⁸⁾

(4-ter) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, unbeschadet der Aufteilung unter der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgesetzt, indem auf genannten Betrag die prozentuelle Änderung der im letzten verfügbaren Jahr gegenüber dem Vorjahr festgestellten öffentlichen Verschuldung angewandt wird. Die Differenz gegenüber dem Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird unter den Provinzen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes wird auf das vom ISTAT zuletzt erhobene Bruttoinlandsprodukt Bezug genommen.⁸⁹⁾

(4-quater) Ab dem Jahr 2016 erzielen die Region und die Provinzen den Haushaltsausgleich, wie im Art. 9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243

89) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

89) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.⁹⁰⁾

4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.⁹¹⁾

festgelegt. Für die Jahre 2016 und 2017 legen die Region und die Provinzen einen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der Kassa- und Kompetenzrechnung zurück, der die Finanzneutralität hinsichtlich der Salden der öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo laut Art. 1 Abs. 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 und die Bestimmungen betreffend den internen Stabilitätspakt, die im Widerspruch zum Haushaltsausgleich laut dem ersten Satz dieses Absatzes stehen, auf vorgenannte Körperschaften mit Sonderautonomie nicht mehr angewandt.⁹⁰⁾

(4-quinquies) Die Bestimmungen in Sachen Überwachung, Bescheinigung und Strafen laut Art. 1 Abs. 460, 461 und 462 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 bleiben unberührt.⁹¹⁾

90) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

91) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

90) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

91) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

4-*sexies*. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.⁹²⁾

4-*septies*. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad

(4-*sexies*) Ab dem Jahr 2015 ist der Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut dem Übereinkommen zwischen Regierung, Region und Provinzen vom 15. Oktober 2014 an die Staatskasse mit Eintragung im Kap. 3465 Art. 1 X. Kapitel des Staatshaushalts innerhalb 30. April eines jeden Jahres zu zahlen. Wird der Beitrag nicht binnen 30. April in die Staatskasse eingezahlt und bleibt eine diesbezügliche Mitteilung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen binnen 30. Mai aus, so kann das Ministerium den jeweils geschuldeten Beitragsanteil von den der Region und einer jeden Provinz aus jedwedem Titel zustehenden Beträgen einbehalten, wobei es sich auch der Agentur für Einnahmen für die über die Verwaltungsstruktur eingehobenen Beträge bedienen kann.⁹²⁾

(4-*septies*) Die Befugnis des Staates, die ab 2018 vorgesehenen Beiträge bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der Region und der Provinzen für einen begrenzten Zeitraum im Höchstausmaß von 10 Prozent genannter Beiträge zu

92) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

92) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.⁹³⁾

4-*octies*. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011

ändern, um eventuelle außerordentliche Erfordernisse zu Lasten der öffentlichen Finanzen zu decken, bleibt unberührt. Höhere Beiträge sind mit der Region und den Provinzen zu vereinbaren. Für den Fall, dass sich außerordentliche Maßnahmen für die Beachtung der europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts für notwendig erweisen sollten, können genannte Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz erhöht werden, der jedoch 10 Prozent nicht überschreiten darf.⁹³⁾

(4-*octies*) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem innerhalb 31. Dezember 2014 zu verabschiedenden Gesetz die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen sowie die eventuellen späteren und vorausgesetzten Verwaltungsakte mittels formellem Verweis zu übernehmen, um die Wirksamkeit und Anwendung vorgenannter Bestimmungen

93) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

93) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.⁹⁴⁾

Art. 80.⁹⁵⁾ - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di

innerhalb der um ein Jahr verlängerten Fristen für die Regionen mit Normalstatut laut genanntem gesetzvertretenden Dekret Nr. 118/2011 zu gewährleisten, und zwar nach Erlass einer staatlichen Maßnahme zur Regelung der Einnahmenfeststellungen bezüglich der Zuweisung staatlicher Abgaben und der Möglichkeit der Deckung von Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben.⁹⁴⁾

Art. 80.⁹⁵⁾ - (1) Die Provinzen haben Gesetzgebungsbefugnis auf dem Gebiet der Lokalfinanzen.

(2) Auf den Sachgebieten ihrer Zuständigkeit können die Provinzen neue örtliche Abgaben einführen. Diese Abgaben und die mit Staatsgesetz eingeführten

94) Comma introdotto dall'art. 1, comma 407, lett. e) n. 4), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

95) Articolo, dapprima sostituito dall'art. 7 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 107 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, così sostituito, dall'art. 1, comma 518 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). In detta materia, si veda anche la Sentenza n. 533 della Corte costituzionale del 20 dicembre 2002.

94) Der Absatz wurde durch Art. 1 Abs. 407 Buchst. e) Z. 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015) eingeführt.

95) Der Artikel wurde zuerst durch Art. 7 des Gesetzes vom 30. November 1989, Nr. 386 ersetzt, dann durch den Art. 2 Abs. 107 des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191 geändert und schließlich durch Art. 1 Abs. 518 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 (Stabilitätsgesetz 2014) ersetzt. Zu diesem Sachbereich siehe auch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 20. Dezember 2002, Nr. 533.

L. 24/12/2012, n. 243**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 2013, n. 12.**

Capo IV

Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso
dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico**Art. 9 Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali****In vigore dal 13 settembre 2016**

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. (3)

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. (4)

2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero. (5)

[3. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci, i saldi positivi di cui al primo periodo possono essere destinati anche al finanziamento di spese di investimento con le modalità previste dall' *articolo 10*. (6) (8)]

4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:

- a) proporzionalità fra premi e sanzioni;
- b) proporzionalità fra sanzioni e violazioni;
- c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. (7)

5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di parametri di virtuosità, può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(4) Comma inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(5) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. c), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(6) Comma abrogato dall' *art. 1, comma 1, lett. d), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(7) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lett. e), L. 12 agosto 2016, n. 164*.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 aprile 2014, n. 88 (Gazz. Uff. 16 aprile 2014, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, promosse in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-bis), 48 e seguenti, 52 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché all'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, all'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7, all'art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e alla legge 5 maggio 2009, n. 42, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento; 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 promosse in riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del D.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, promosse con riferimento all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, della legge cost.

n. 1 del 1963, all'art. 9 del D.Lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all'art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, promossa in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento; 6) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento.

LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2017, N. 4**Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni
riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di
supporto agli uffici giudiziari¹****Art. 1 (Disposizioni organizzative conseguenti la delega di
funzioni riguardanti l'attività amministrativa e
organizzativa di supporto agli uffici giudiziari)**

1. Dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, nelle more del potenziamento degli organici come eventualmente individuato anche negli appositi accordi stipulati con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 dicembre 2018, al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari, sono confermate le unità di personale regionale presso gli stessi, nel numero massimo di 25 unità, come stabilito dai precedenti accordi. A tale scopo, fino alla medesima data, possono essere disposte assunzioni di personale a tempo determinato, ovvero prorogati, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fatto salvo, per quanto riguarda le singole posizioni, il rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili.²

1-bis. Al fine di consentire il mantenimento dell'entità del personale in servizio al momento dell'entrata in vigore della

¹ In B.U. 28 marzo 2017, n. 13 – Supplemento n. 3.

² Comma modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

norma di attuazione, nelle more della definizione degli standard di funzionalità, possono essere assunte fino a un massimo di 50 unità di personale a tempo determinato o in posizione di comando fino al 31 dicembre 2018.³

2. Fino alla ridefinizione della struttura organizzativa regionale, la struttura di coordinamento degli uffici giudiziari è individuata nella Segreteria della Giunta regionale.

Art. 2 (Potenziamento degli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari)

1. All'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 "Legge regionale di stabilità 2016" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*⁴
- b) *(omissis)*⁵

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

³ Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁴ Inserisce i commi 3-*bis* e 3-*ter* dopo il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

⁵ Modifica il comma 4 dell'art. 5 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28.

REGIONALGESETZ VOM 17. MÄRZ 2017, NR. 4

Dringende Bestimmungen bezüglich der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter¹

Art. 1 Organisationsbestimmungen in Zusammenhang mit der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(1) Ab Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung zum Sonderstatut in Sachen Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter und in Erwartung der Aufstockung der Stellenpläne, wie eventuell auch in den einschlägigen Abkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen festgelegt, wird die in den vorhergehenden Abkommen vereinbarte Zurverfügungstellung bis zum 31. Dezember 2018 von maximal 25 Regionalbediensteten bei den Gerichtsämtern bestätigt, um deren Tätigkeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck können bis zum besagten Datum Einstellungen von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis getätigt und die bestehenden befristeten Arbeitsverhältnisse ohne Unterbrechung verlängert werden, wobei in Bezug auf die einzelnen Positionen die in den einschlägigen Gesetzes- oder Verordnungsbestimmungen vorgesehenen Modalitäten und Einschränkungen einzuhalten sind.²

¹ Im ABl. vom 28. März 2017, Nr. 13, Beibl. Nr. 3.

² Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

(1-*bis*) Zur Erhaltung des Bestands des beim Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung dienstleistenden Personals können bis zur Festlegung der Funktionalitätsstandards höchstens 50 Bedienstete mit befristetem Arbeitsverhältnis oder in der Stellung einer Abordnung bis zum 31. Dezember 2018 eingestellt werden.³

(2) Bis zur Neuordnung des Organisationsgefüges der Region ist das Sekretariat der Regionalregierung die für die Koordinierung der Gerichtsämter zuständige Struktur.

Art. 2 Aufstockung der Planstellen der Regionalämter infolge der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(1) Der Art. 5 des Regionalgesetzes vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 „Stabilitätsgesetz 2016 der Region“ wird wie folgt geändert:

a) (...) ⁴

b) (...) ⁵

Art. 3 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

³ Der Absatz wurde durch den Art. 9 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 eingefügt.

⁴ Fügt im Art. 5 des RG vom 15. Dezember 2015, Nr. 28 nach dem Abs. 3 die Abs. 3-*bis* und 3-*ter* ein.

⁵ Ändert den Art. 5 Abs. 4 des RG vom 15. Dezember 2015, Nr. 28.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
 Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
 Iscrizione al ROC n. 10512 dell'1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
 Trento, via Gazzoletti 2 - Direttore responsabile: Dr. Alexander Steiner

AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENINO-SÜDTIROL
 Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
 Trient, via Gazzoletti 2 - Verantwortlicher Direktor: Dr. Alexander Steiner

ANNO 69°
SEZIONE GENERALE

69. JAHRGANG
ALLGEMEINE SEKTION

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA **AUTONOMEN REGION**
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

7 marzo 2017
Supplemento n. 3

10

7. März 2017
Beiblatt Nr. 3

SOMMARIO

Anno 2017

PARTE 1

Norme di attuazione dello Statuto speciale

Stato - Regione Trentino-Alto Adige

Stato - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

[180697]
DECRETO LEGISLATIVO
 del 7 febbraio 2017, n. 16

Norme di attuazione dello Statuto speciale
 per la Regione Trentino-Alto Adige recanti
 disposizioni in materia di delega di funzioni
 riguardanti l'attività amministrativa e
 organizzativa di supporto agli uffici giudi-
 ziari

P. 2

INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2017

1. TEIL

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut

Staat - Region Trentino-Südtirol

Staat - Autonome Region Trentino-Südtirol

[180697]
GESETZESVERTRETENDES DEKRET
 vom 7. Februar 2017, Nr. 16

Durchführungsbestimmungen zum Son-
 derstatut der Region Trentino-Südtirol für
 die Delegierung von Befugnissen betref-
 fend die Verwaltungs- und Organisations-
 tätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsäm-
 ter

S. 2

180697

**Norme di attuazione dello Statuto speciale - Parte 1 -
Anno 2017****Stato - Regione Trentino-Alto Adige****Stato - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige****DECRETO LEGISLATIVO**

del 7 febbraio 2017, n. 16

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari

(GU n. 43 del 21.02.2017)

In vigore dal 8.03.2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

**Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut - 1.
Teil - Jahr 2017****Staat - Region Trentino-Südtirol****Staat - Autonome Region Trentino-Südtirol****GESETZESVERTRETENDES DEKRET**

vom 7. Februar 2017, Nr. 16

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol für die Delegation von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(GBI. vom 21.02.2017, Nr. 43)

Datum des Inkrafttretens: 08.03.2017

Aufgrund des Art. 87 Abs. 5 der Verfassung;

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“;

Aufgrund des Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2014)“ i.d.g.F.;

Aufgrund des Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2015)“;

Nach Anhören der im Art. 107 Abs. 1 des genannten Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen paritätischen Kommission für die Durchführungsbestimmungen;

Aufgrund des in der Sitzung vom 29. Dezember 2016 erlassenen Beschlusses des Ministerrates;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates und des Ministers für Regionalangelegenheiten im Einvernehmen mit dem Justizminister, dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und dem Minister für die Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.

Ferme le competenze del Ministro della giustizia previste dall'articolo 110 della Costituzione e previa intesa con lo stesso, la Regione può subdelegare, per il rispettivo territorio, alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui al primo periodo come precisate nei commi successivi.

2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono:

- a) l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;
- b) la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze riservate alle Province in materia di beni immobili;
- c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili necessari al funzionamento degli uffici giudiziari.

3. Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i servizi inerenti ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari.

4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di

erlässt
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK
das nachstehende gesetzvertretende
Dekret:

Art. 1

Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter

(1) Ab dem 1. Jänner 2017 werden der Region Trentino-Südtirol – bezogen auf ihr Gebiet – die Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter mit Ausnahme jener betreffend das richterliche Personal sowie das Verwaltungspersonal in Führungspositionen delegiert.

Unbeschadet der im Art. 110 der Verfassung vorgesehenen Zuständigkeiten des Justizministers und nach Einvernehmen mit demselben kann die Region die im ersten Satz genannten und in den nachstehenden Absätzen präzisierten Befugnisse den Autonomen Provinzen Trient und Bozen im jeweiligen Gebiet weiterdelegieren.

(2) Die Befugnisse laut Abs. 1 umfassen:

- a) die Verwaltungsorganisation und die dienst- und besoldungsrechtliche Verwaltung des Verwaltungspersonals gemäß den unter Abs. 5, 6 und 7 angeführten Kriterien und Grenzen;
- b) die Bereitstellung, Instandhaltung und Verwaltung der innerhalb des Sprengels als Sitz von Gerichtsämtern bestimmten Liegenschaften unter Beachtung der Bestimmungen laut Abs. 13 mit Bezug auf die den Provinzen in Sachen Liegenschaften vorbehaltenen Zuständigkeiten;
- c) die Bereitstellung der für die Tätigkeit der Gerichtsämter erforderlichen Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und Dienste für die Liegenschaftsverwaltung.

(3) Die Befugnisse laut Abs. 1 umfassen nicht die Dienste betreffend die digitalen Informationssysteme, die Verarbeitung und Verwaltung der Statistiken sowie die Führung der Strafregister.

(4) Die Region kann bei der Ausübung der

cui al comma 2, può avvalersi dei servizi e delle strutture delle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono, in relazione ai rispettivi territori, sulla base di apposita convenzione che assicura l'adeguatezza alle esigenze degli uffici giudiziari degli immobili adibiti a sedi degli stessi e, in particolare, gli standard e gli interventi individuati negli accordi con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7.

5. Spettano al personale amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale degli uffici giudiziari che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dai magistrati dell'ufficio. La Regione provvede all'amministrazione e alla gestione del personale sulla base di un protocollo operativo approvato dal Ministero della giustizia, sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto. Con il medesimo procedimento, al protocollo di cui al periodo precedente sono apportate, su iniziativa della Regione o del Ministro della giustizia, le eventuali modifiche che si rendono necessarie.

6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero della giustizia istituiscono una commissione mista, con prevalenza e presidenza della componente statale, alla quale affidare il potere disciplinare sul personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito; le eventuali spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza di ciascun componente. L'esercizio dell'azione disciplinare spetta alle direzioni generali del Ministero della giustizia interessate.

7. La Regione e le Province, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, stipulano appositi accordi a carattere pluriennale con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli uffici giudiziari interessati e in coerenza con i programmi annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, volti a individuare gli standard e i parametri di servizio per l'esercizio delle funzioni delegate a condizione dell'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, anche ai fini della quantificazione degli oneri finanziari, con particolare riguardo a:

a) le dotazioni organiche del personale ammi-

Befugnisse laut Abs. 2 auf die Dienste und Strukturen der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im jeweiligen Gebiet zurückgreifen, und zwar aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung, welche die Bedarfsangemessenheit der als Sitz der Gerichtsämter bestimmten Liegenschaften und insbesondere die in den Übereinkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen gemäß Abs. 7 festgelegten Standards und Maßnahmen gewährleistet.

(5) Dem Verwaltungspersonal laut diesem Artikel obliegen die Aufgaben, die gemäß den staatlichen Bestimmungen dem Personal der Gerichtsämter in den entsprechenden Funktionsrängen zugewiesen sind; unbeschadet bleibt die funktionale Abhängigkeit dieses Personals von den Richtern des Gerichtsamts. Die Region sorgt für die Personalverwaltung und -führung auf der Grundlage eines vom Justizministerium nach Anhören der Führungskräfte der Gerichtsämter im Sprengel genehmigten Tätigkeitsprotokolls. Eventuell erforderliche Änderungen des besagten Tätigkeitsprotokolls werden auf Initiative der Region oder des Justizministers nach demselben Verfahren vorgenommen.

(6) Mit einem getrennten Übereinkommen errichten die Region und das Justizministerium eine gemischte Kommission, in der die staatlichen Vertreter Mehrheit und Vorsitz haben, welche die Disziplinarbefugnis in Bezug auf das bei den Gerichtsämtern Dienst leistende Verwaltungspersonal ausübt. Die Teilnahme an den Treffen der Kommission wird nicht vergütet; eventuelle Außendienstvergütungen gehen zu Lasten der jeweiligen Verwaltung der Mitglieder. Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens obliegt den jeweiligen Generaldirektionen des Justizministeriums.

(7) Unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 4-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 7. September 2012, Nr. 155 schließen die Region und die Provinzen entsprechende mehrjährige Übereinkommen mit dem Justizminister und dem Minister für Wirtschaft und Finanzen nach Anhören der betroffenen Gerichtsämter und im Einklang mit den Jahresprogrammen laut Art. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 25. Juli 2006, Nr. 240 ab, um die Leistungsstandards und -parameter für die Ausübung der delegierten Befugnisse unter der Bedingung unveränderter Aufgaben zu Lasten des Staatshaushaltes – auch zwecks Quantifizierung der Kosten – festzulegen, und zwar insbesondere in Bezug auf:

a) die Stellenpläne des Verwaltungspersonals

nistrativo degli uffici giudiziari del distretto;

- b) gli standard di funzionalità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, da assicurare con riguardo ai servizi, alle attrezzature e agli arredi;
- c) gli interventi da realizzare con riferimento agli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari del distretto secondo quanto previsto dal comma 13.

8. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente articolo presso gli uffici giudiziari del distretto è inquadrato nel ruolo del personale della Regione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia, con l'applicazione del contratto collettivo vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non eserciti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il diritto di opzione per rimanere alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza. Per i due anni successivi alla data di inquadramento nei ruoli regionali, ad una aliquota del personale trasferito non superiore al venti per cento del totale viene garantito il diritto di precedenza nei concorsi pubblici e nei processi di mobilità attivati sul territorio nazionale dall'amministrazione della giustizia. La Regione subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è definita d'intesa tra la Regione e i Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale amministrativo interessato, la tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla decorrenza dei provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il personale è messo a disposizione, per l'esercizio delle funzioni delegate, della Regione, che provvede al rimborso alle amministrazioni di appartenenza degli oneri sostenuti.

9. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione di inquadramento giuridico e del trattamento economico fondamentale in godimento con riferimento alle sole voci fisse e continuative, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza. L'eventuale differenza tra quest'ultimo e quello previsto dal contratto collettivo regionale è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è considerato utile agli effetti giuridici e della progressione

der Gerichtsämter im Sprengel;

- b) die quantitativen und qualitativen Funktionalitätsstandards, die in Bezug auf Dienste, Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände zu gewährleisten sind;
- c) die an den als Sitz von Gerichtsämtern im Sprengel bestimmten Liegenschaften gemäß Abs. 13 durchzuführenden Arbeiten.

(8) Das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, das auf welcher Grundlage auch immer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Artikels bei den Gerichtsämtern im Sprengel Dienst leistet, wird – vorbehaltlich der Zustimmung der Herkunftsverwaltung, sofern es sich nicht um die Justizverwaltung handelt – in den Stellenplan der Region unter Anwendung des bei der aufnehmenden Verwaltung geltenden Tarifvertrags eingestuft, außer es optiert binnen einhundertzwanzig Tagen ab Inkrafttreten dieser Bestimmung für das Verbleiben bei der Herkunftsverwaltung. In den zwei Jahren nach der Einstufung in die Stellenpläne der Region wird einem Teil des übergegangenen Personals, der zwanzig Prozent der Gesamtzahl nicht überschreiten darf, das Recht auf Vorrang bei den öffentlichen Wettbewerben und den Mobilitätsverfahren zugesichert, die von der Justizverwaltung im Staatsgebiet ausgeschrieben werden. Die Region tritt in die befristeten Arbeitsverträge ein. Binnen neunzig Tagen ab Inkrafttreten dieser Bestimmung legen die Region und die zuständigen Ministerien einvernehmlich und nach Absprache mit den repräsentativsten Gewerkschaften des betroffenen Verwaltungspersonals die Gleichstellungstabelle zur Einstufung des Personals fest. Ab 1. Jänner 2017 und bis zum Geltungsbeginn der Maßnahmen zur Einstufung in den Stellenplan der Region wird das Personal – zwecks Ausübung der delegierten Befugnisse – der Region zur Verfügung gestellt, die den Herkunftsverwaltungen die bestrittenen Kosten erstattet.

(9) Dem übergegangenen Personal wird die Beibehaltung der dienstrechtlichen Stellung und der bezogenen Grundbesoldung mit Bezug lediglich auf die fixen und ständigen, nicht mit dem spezifischen Aufgabenbereich in der Herkunftsverwaltung zusammenhängenden Besoldungselemente gewährleistet. Die eventuelle Differenz zwischen genannter Grundbesoldung und der im Tarifvertrag der Region vorgesehenen Besoldung wird als verrechenbare persönliche Zulage beibehalten. Der in den Herkunftsstellenplänen geleis-

economica; è conservata l'eventuale retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento all'atto del passaggio.

10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 8, chiede di non essere inquadrato nei ruoli della Regione, qualora in posizione di comando, è restituito all'amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni.

11. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del personale amministrativo a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto, le vigenti dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unità di personale trasferito che non abbia esercitato il diritto di opzione nel termine previsto dal comma 8.

12. Le attrezzature, gli arredi e i beni mobili strumentali all'esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti alla Regione con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. La Regione subentra nei contratti in corso relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 fino alla rispettiva scadenza. Dal 1° gennaio 2017 e fino alla comunicazione da parte del Ministero di apposito atto ricognitivo dei contratti nei quali subentra la Regione, la stessa provvede al rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti.

13. Gli immobili di proprietà dello Stato adibiti a sedi di uffici giudiziari, anche destinati per l'esercizio delle funzioni dei giudici di pace, sono trasferiti alle Province con le modalità previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle funzioni considerate da questo articolo. Sono a carico delle Province gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, alle ristrutturazioni nonché agli ampliamenti concernenti i predetti immobili. Ferma restando la titolarità della Provincia autonoma di Trento degli immobili adibiti a sedi di uffici giudiziari già trasferiti in proprietà alla stessa antecedentemente alla data di entrata in vigore di questo articolo, sono a carico della medesima Provincia gli oneri previsti dal periodo precedente. In caso di estinzione della delega resta ferma la retrocessione allo Stato, senza corrispettivo, degli immobili trasferiti per effetto del presente decreto,

tate Dienst gilt für die dienstrechtlichen Zwecke und für die Gehaltsentwicklung; die eventuelle Dienstalterszulage wird in dem zum Zeitpunkt des Übergangs bezogenen Betrag beibehalten.

(10) Das Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis, das im Sinne des Abs. 8 darum ersucht, nicht in die Stellenpläne der Region eingestuft zu werden, kehrt – sofern es abgeordnet ist – binnen sechzig Tagen zur Herkunftsverwaltung zurück.

(11) Infolge der Einstufung in die Stellenpläne der Region des Verwaltungspersonals mit unbefristetem Arbeitsvertrag, das auf welcher Grundlage auch immer bei den Gerichtsämtern im Sprengel Dienst leistet, werden die geltenden Planstellen der Herkunftsverwaltungen um die Anzahl des übergegangenen Personals gekürzt, das das Optionsrecht nicht innerhalb der im Abs. 8 vorgesehenen Frist in Anspruch genommen hat.

(12) Die zur Ausübung der delegierten Befugnisse dienenden Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und beweglichen Güter werden der Region gemäß den im Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. Jänner 1973, Nr. 115 vorgesehenen Modalitäten übertragen. Die Region tritt in die laufenden Verträge betreffend die Befugnisse laut Abs. 2 Buchst. b) und c) bis zum jeweiligen Vertragsablauf ein. Ab 1. Jänner 2017 und bis das Ministerium die Anerkennungsurkunde betreffend die Verträge übermittelt, in welche die Region eintritt, erstattet die Region der Justizverwaltung die bestrittenen Kosten.

(13) Die als Sitz von Gerichtsämtern – auch von Friedensgerichten – dienenden Liegenschaften im Eigentum des Staates werden gemäß den im Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 115/1973 vorgesehenen Modalitäten den Provinzen übertragen und für die Ausübung der in diesem Artikel angeführten Befugnisse zweckgebunden. Die Ausgaben für die außerordentliche Instandhaltung, den Umbau sowie die Erweiterung der vorgenannten Liegenschaften gehen zu Lasten der Provinzen. Unbeschadet der Tatsache, dass die Autonome Provinz Trient Inhaberin der als Sitz von Gerichtsämtern dienenden Liegenschaften ist, die bereits vor Inkrafttreten dieses Artikels in ihr Eigentum übergegangen waren, gehen die im vorstehenden Satz genannten Ausgaben zu Lasten der Provinz. Bei eventuellem Erlöschen der Delegation sind die aufgrund dieses Dekrets übertragenen Liegenschaften dem Staat unentgeltlich in dem tatsächlichen und rech-

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto di adozione del provvedimento di estinzione.

14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo, la Regione e le Province applicano le normative regionali e provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma 1 sono assunti in capo alla Regione ovvero, in caso di subdelega, alle Province autonome, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I predetti oneri sono ripartiti tra la Regione e le Province mediante l'accordo previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto. La disciplina prevista da questo comma si applica anche con riferimento agli oneri assunti dalle Province ai sensi del comma 13 nonché con riguardo agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui ai commi 8 e 12.

16. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'onere finanziario è determinato in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio 2013-2015. Tenuto conto degli accordi di cui al comma 7, i predetti oneri sono aggiornati mediante intese tra la Regione, le Province, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Ai fini della neutralità per il bilancio dello Stato, la dotazione finanziaria del Ministero della giustizia sarà ridotta in misura corrispondente all'onere individuato e posto a carico della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia in sede di prima applicazione sia in sede di aggiornamento mediante intese sulla base della variazione delle spese finalizzate alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

17. Gli oneri di cui ai commi 15 e 16

tlichen Zustand rückabzutreten, im dem sie sich zum Zeitpunkt des Erlasses der Maßnahme betreffend das Erlöschen befinden.

(14) Für die Ausübung der mit diesem Artikel delegierten Befugnisse wenden die Region und die Provinzen die Regional- und Landesgesetze gemäß Statut und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen an.

(15) Die Kosten betreffend die Delegation laut Abs. 1 werden von der Region oder – im Falle einer Weiterdelegation – von den Autonomen Provinzen durch Verrechnung mit dem Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut Art. 79 des Statutes und Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 auch für die Wirkungen des Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 übernommen. Vorgenannte Kosten werden unter der Region und den Provinzen aufgrund der im Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes Nr. 190/2014 und im Art. 79 Abs. 4-bis des Statuts vorgesehenen Vereinbarung aufgeteilt. Die in diesem Absatz vorgesehene Regelung gilt auch für die von den Provinzen im Sinne des Abs. 13 übernommenen Ausgaben sowie für die Ausgaben, die sich aus der Rückerstattung der Kosten laut Abs. 8 und 12 ergeben.

(16) Bei Erstanwendung dieses Dekrets werden die Kosten entsprechend dem Durchschnitt der vom Staat für dieselben Befugnisse im Dreijahreszeitraum 2013-2015 bestrittenen Ausgaben festgelegt. Unter Berücksichtigung der Übereinkommen laut Abs. 7 werden vorgenannte Kosten durch Einvernehmen zwischen der Region, den Provinzen, dem Justizministerium und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen aufgrund der Änderungen bei den für die Zivil- und Strafrecht im Haushalt des Staates bestimmten Ausgaben aktualisiert. In Hinblick auf die Haushaltsneutralität für den Staat wird die Finanzausstattung des Justizministeriums um den der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Bozen und Trient angelasteten Betrag sowohl bei Erstanwendung dieses Dekrets als auch bei der einvernehmlichen Aktualisierung aufgrund der Änderungen bei den für die Zivil- und Strafrecht im Haushalt des Staates bestimmten Ausgaben gekürzt. Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen wird ermächtigt, mit eigenen Dekreten die erforderlichen Haushaltsänderungen zur Kürzung der Ansätze in den betreffenden Ausgabenkapiteln vorzunehmen.

(17) Die Kosten laut Abs. 15 und 16 umfas-

comprendono anche quelli relativi alle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quantificati con riferimento all'intera annualità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Costa, Ministro per gli affari regionali

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

sen auch die Pflichtausgaben laut Art. 1 Abs. 526 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190, die mit Bezug auf das gesamte Jahr berechnet werden.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Erlassen in Rom, am 7. Februar 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Präsident des Ministerrats

Costa, Minister für regionale Angelegenheiten

Orlando, Justizminister

Padoan, Minister für Wirtschaft und Finanzen

Madia, Ministerin für die Vereinfachung und die öffentliche Verwaltung

Gesehen, der Siegelbewahrer: Orlando

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 515 dell'art. 1 è il seguente:

«515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di attuazione degli statuti di autonomia sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e amministrativa, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi o

Hinweis:

Die hier veröffentlichten Anmerkungen wurden von der für diesen Sachbereich zuständigen Verwaltung im Sinne des Art. 10 Abs. 2 und 3 des mit DPR vom 28. Dezember 1985, Nr. 1092 genehmigten Einheitstextes der Bestimmungen über die Verkündung der Gesetze, den Erlass der Dekrete des Präsidenten der Republik und die offiziellen Veröffentlichungen der Republik Italien zu dem einzigen Zweck verfasst, das Verständnis der geänderten Gesetzesbestimmungen oder der Gesetzesbestimmungen, auf die verwiesen wird, zu erleichtern. Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

Anmerkungen zu den Prämissen:

- Der Art. 87 Abs. 5 der Verfassung erkennt dem Präsidenten der Republik die Befugnis zu, die Gesetze zu verkünden sowie die Dekrete mit Gesetzeskraft und die Verordnungen zu erlassen.

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“ wurde im Gesetzblatt der Republik vom 20. November 1972, Nr. 301 veröffentlicht.

Das Gesetz vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2014)“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 27. Dezember 2013, Nr. 302 veröffentlicht. Der Art. 1 Abs. 515 lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„(515) Mit innerhalb 30. Juni 2015 abzuschließenden Einvernehmen zwischen dem Staat, der Region Aostatal und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen oder mit spezifischen Durchführungsbestimmungen zu den Autonomiestatuten werden die Bereiche für die Übertragung oder die Delegierung der staatlichen Befugnisse und der damit verbundenen Ausgaben festgelegt, mit besonderem Bezug auf die Eisenbahndienste von lokalem Interesse für das Aostatal, auf die Steueragenturen des Staates, auf die Verwaltungs-, Organisations- und Unterstützungsfunktionen betreffend die ordentliche, die Steuer- und die Verwaltungsgerichtsbarkeit – mit Ausnahme der Aufgaben des richterlichen Personals – sowie auf den Nationalpark Stilsfer Joch für die Autonomen Provinzen Trient und Bozen.

Die Übertragung oder die Delegierung der staatlichen Befugnisse, die Gegenstand des Einvernehmens sind, wird durch spezifische Durchführungsbestimmungen vervollständigt. Die Übernahme der Ausgaben erfolgt, sofern dieselben nicht schon zugewiesen wurden, anstelle und in den Grenzen der Vorbehalte laut Abs. 508 und wird als Beteiligung am Ausgleich der

con norme di attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito tributario sia con riferimento:

- 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;
- 2) ai contribuenti di grandi dimensioni;
- 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;
- 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria.

Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.

Con apposite norme di attuazione si provvede al Completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa.».

- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 410 dell'art. 1 è il seguente:

«410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, è determinato per la regione

öffentlichen Finanzen im Sinne desselben Absatzes berechnet. Mit den oben genannten Einvernehmen oder mit Durchführungsbestimmungen bestimmen der Staat, die Region Aostatal, die Autonomen Provinzen Trient und Bozen und die Region Trentino-Südtirol die Mindestleistungs- und Mindesttätigkeitsstandards, die der Staat auf dem Gebiet der Provinz oder der Region in Bezug auf die übertragenen oder delegierten Befugnisse gewährleisten muss, wobei die diesbezüglichen Ausgaben von den Provinzen oder von der Region bestritten werden, sowie die Parameter und Modalitäten für die Quantifizierung und die Übernahme der Ausgaben. Um Ungleichbehandlungen bzw. verdoppelte Kosten und Tätigkeiten im Staatsgebiet zu vermeiden, sind auf jeden Fall die Übertragung und die Delegierung der Befugnisse der Steueragenturen laut erstem Satz ausgeschlossen, die sowohl die Sachbereiche in Zusammenhang mit staatlichen Konzessionen und den Netzwerken zur Erhebung der Steuereinnahmen als auch die nachstehenden Sachbereiche betreffen:

1. Bestimmungen, die harmonisierte oder auf transnationaler Grundlage zu erhebende Steuern betreffen;
2. Großsteuerzahler;
3. Tätigkeiten, die der Kenntnis der Entwicklung der Steuereinnahmen dienlich sind;
4. telematische Verfahren zur Übertragung von Daten und Informationen an die Steuerdatenbank.

Im Rahmen von Abkommen zwischen dem Minister für Wirtschaft und Finanzen und den Präsidenten der Region Aostatal, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Region Trentino-Südtirol ist auf jeden Fall die Koordinierung der Kontrolltätigkeiten durch Einvernehmen zwischen den Direktoren der Agenturen der Einnahmen sowie der Agenturen für Zoll und Monopole und den zuständigen Stellen im jeweiligen Gebiet zu gewährleisten. Die Beziehungen zu den internationalen Einrichtungen sind der Zentralverwaltung vorbehalten.

Die Übertragung oder die Delegierung der staatlichen Befugnisse, die Gegenstand des Einvernehmens ist, wird durch spezifische Durchführungsbestimmungen vervollständigt.“.

- Das Gesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 „Bestimmungen über die Erstellung des Jahres- und Mehrjahreshaushalts des Staates (Stabilitätsgesetz 2015)“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 29. Dezember 2014, Nr. 300 veröffentlicht. Der Art. 1 Abs. 410 lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„(410) Der Beitrag der Region Trentino-Südtirol und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen zu den öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo, der als Beteiligung an der Deckung der Staatsschulden vorgesehen wurde, wird für die

Trentino-Alto Adige in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in 549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.».

- Il testo vigente dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è il seguente:

«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.

Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 110 della Costituzione è il seguente:

«Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.».

- Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, supplemento ordinario. Il testo vigente del comma 4-bis dell'art. 8 è il seguente:

Region Trentino-Südtirol auf 14,812 Millionen Euro für das Jahr 2014 und auf 15,091 Millionen Euro für jedes der Jahre von 2015 bis 2017, für die Autonome Provinz Trient auf 334,813 Millionen Euro für das Jahr 2014 und auf 413,4 Millionen Euro für jedes der Jahre von 2015 bis 2017 und für die Autonome Provinz Bozen auf 549,917 Millionen Euro für das Jahr 2014, auf 476,4 Millionen Euro für das Jahr 2015 und auf 477,2 Millionen Euro jeweils für das Jahr 2016 und 2017 festgelegt. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region übernommen wird.“.

- Der Art. 107 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“ lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„Art. 107 - Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates, zwei als Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter des Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen Sprachgruppe angehören.

Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem Absatz wird eine Sonderkommission für die Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die der Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon drei in Vertretung des Staates und drei in Vertretung des Landes.

Eines der Mitglieder in Vertretung des Staates muss der deutschen Sprachgruppe, eines der Mitglieder in Vertretung des Landes muss der italienischen Sprachgruppe angehören.“.

Anmerkungen zum Art. 1:

- Der Art. 110 der Verfassung lautet wie folgt:

„Art. 110 - Unter Wahrung der Zuständigkeit des Obersten Gerichtsrates steht dem Justizminister die Organisation und Führung der Dienste der Rechtspflege zu.“.

- Das gesetzesvertretende Dekret vom 7. September 2012, Nr. 155 „Neue Organisation der ordentlichen Gerichte und der Ämter des Staatsanwalts im Sinne des Art. 1 Abs. 2 des Gesetzes vom 14. September 2011, Nr. 148“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 12. September 2012, Nr. 213 veröffentlicht. Der Art. 8 Abs. 4-bis lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.».

- Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 (Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2006, n. 175, supplemento ordinario.

- Il testo vigente dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4 (*Programma delle attività annuali*).

1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'art. 8, dal direttore tecnico di cui all'art. 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario.

2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.».

„(4-bis) Der Justizminister kann versuchsweise im Rahmen spezieller mit den Autonomen Regionen und Provinzen abgeschlossener Vereinbarungen verfügen, dass die Liegenschaften der abgeschafften peripheren Gerichtsämter und Außenstellen der Landesgerichte für die notwendige Zeit zwecks Ausübung der Gerichtstätigkeit bei den jeweiligen Amtssitzen benutzt werden können. Die Ausgaben betreffend den Betrieb und die Instandhaltung der Liegenschaften sowie die Besoldung des aufgrund der Vereinbarung Dienst leistenden Personals gehen gänzlich zu Lasten des Regionalhaushaltes.“.

- Das gesetzesvertretende Dekret vom 25. Juli 2006, Nr. 240 „Festlegung der Zuständigkeiten der vorstehenden Richter und der Verwaltungsdirektoren der Gerichtsämter sowie Dezentralisierung einiger Zuständigkeiten des Justizministeriums auf regionaler Ebene im Sinne des Art. 1 Abs. 1 Buchst. a), des Art. 2 Abs. 1 Buchst. s) und t) und des Art. 12 des Gesetzes vom 25. Juli 2005, Nr. 150“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 29. Juli 2006, Nr. 175 veröffentlicht.

- Der Art. 4 lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„Art. 4 (*Jährliches Tätigkeitsprogramm*)

(1) Binnen dreißig Tagen ab den Entscheidungen, die infolge des Erlasses der Richtlinie des Justizministers laut Art. 14 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich vom regionalen oder interregionalen Direktor laut Art. 8, vom technischen Direktor laut Art. 5 für die Sprengel Rom, Mailand, Neapel und Palermo oder von den Organen der Zentralverwaltung genehmigt werden, jedoch auf jeden Fall bis spätestens 15. Februar eines jeden Jahres erstellen der dem Gerichtsamt vorstehende Richter und der dem Gerichtsamt vorstehende Verwaltungsdirektor ein Programm der im Laufe des Jahres durchzuführenden Tätigkeiten, wobei die verfügbaren Ressourcen zu berücksichtigen und die Prioritäten anzugeben sind. Das Programm kann aufgrund eintretender Erfordernisse des Gerichtsamts im Laufe des Jahres auf einvernehmliche Veranlassung des vorstehenden Richters und des Direktors geändert werden.

(2) Wird das Programm laut Abs. 1 nicht erstellt oder umgesetzt oder werden die für den Betrieb des Gerichtsamts unerlässlich gewordenen Änderungen nicht eingeführt, so legt der Justizminister eine bindende Frist fest, innerhalb der der dem Gerichtsamt vorstehende Richter und der dem Gerichtsamt vorstehende Verwaltungsdirektor die erforderlichen Akte oder Maßnahmen erlassen müssen. Bei fortbestehender Untätigkeit beauftragt der Minister den Präsidenten des Oberlandesgerichts des Gerichtssprengels, zu dem das Gerichtsamt gehört, und den Direktor des jeweiligen Amtes mit den dringenden Amtshandlungen oder er nimmt diese direkt vor, falls das Oberlandesgericht und der Kassationsgerichtshof untätig bleiben.“.

- Il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1973, n. 101, supplemento ordinario.

Il testo vigente dell'art. 79 dello statuto è il seguente:

«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonchè all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia delle finanze, nonchè con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.

L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. Jänner 1973, Nr. 115 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für Trentino-Südtirol auf dem Gebiet der Übertragung des öffentlichen Gutes und des Vermögens des Staates und der Region auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen“ wurde im ordentlichen Beiblatt zum Gesetzblatt der Republik vom 18. April 1973, Nr. 101 veröffentlicht.

Der Art. 79 des Statuts lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„Art. 79 – (1) Das integrierte regionale Territorial-system, das aus der Region, den Provinzen und den Körperschaften laut Abs. 3 besteht, trägt unter Beachtung der Ausgeglichenheit der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen und der Ausgleichs- und Solidaritätsgrundsätze, zur Ausübung der daraus abgeleiteten Rechte und Pflichten sowie zur Erfüllung der aus der Ordnung der Europäischen Union herrührenden wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen wie folgt bei:

- a) mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertsteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus staatlichen Sektorengesetzen;
- b) mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Art. 78 zustehenden Betrags;
- c) mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme von finanziellen Verpflichtungen aus der Ausübung staatlicher, auch delegierter Funktionen, die im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich.

Die Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen;

- d) mit den im Abs. 3 vorgesehenen Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.

(2) Die Maßnahmen laut Abs. 1 können nur mit dem Verfahren laut Art. 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Abs. 1.

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne des Art. 117 der Verfassung koordinieren die Provinzen die öffentlichen Finanzen des Landes gegenüber den örtlichen Körperschaften, den Anstalten und den öffentlichen und privaten instrumentalen Einrichtungen der

aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e risultati conseguiti.

4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo.

Provinzen und der örtlichen Körperschaften, den Sanitätsbetrieben und Universitäten, einschließlich der nicht staatlichen Universitäten laut Art. 17 Abs. 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, den Handels-, Industrie-, Handwerks und Landwirtschaftskammern und den anderen Körperschaften oder Einrichtungen, für deren Ordnung die Region oder die Provinzen zuständig sind und die von diesen auf ordentlichem Weg finanziert werden. Für die Verwirklichung der von der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldo steht es den Provinzen zu, die Beiträge und Verpflichtungen gegenüber den jeweiligen Körperschaften des integrierten Territorialsystems zu regeln. Die Provinzen überwachen die Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens der Körperschaften laut diesem Absatz und teilen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen die gesteckten Ziele und die erreichten Ergebnisse zwecks Monitorierung der Salden der öffentlichen Finanzen mit.

(4) Staatliche Bestimmungen, die nicht in diesem Titel vorgesehene Verpflichtungen, Ausgaben, Rücklagen, Vorbehalten zugunsten des Staates und wie auch immer benannte Beiträge vorsehen, einschließlich jener betreffend den internen Stabilitätspakt, können nicht auf die Region, die Provinzen und die dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften angewandt werden. Die Region und die Provinzen nehmen für sich und für die jeweiligen dem integrierten regionalen Territorialsystem angehörenden Körperschaften die in spezifischen staatlichen Bestimmungen vorgesehene Koordinierung der öffentlichen Finanzen wahr, indem sie im Sinne des Art. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266 die eigene Gesetzgebung auf den im Statut angeführten Sachgebieten den Grundsätzen anpassen, die laut Art. 4 bzw. 5 Grenzen darstellen. Hierzu ergreifen sie – auch zwecks Reduzierung der öffentlichen Verschuldung – eigene Maßnahmen zur Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, die die Beachtung der Dynamik der aggregierten Ausgaben der öffentlichen Verwaltungen im Staatsgebiet in Übereinstimmung mit der Ordnung der Europäischen Union ermöglichen.

(4-bis) Für ein jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an die öffentlichen Finanzen hinsichtlich des zu finanzierenden Nettosaldo bezogen auf das regionale integrierte Territorialsystem auf insgesamt 905,315 Millionen Euro, von denen 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region gehen. Der Beitrag der Provinzen wird unter diesen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der Rückgewinnung seitens einer jeden Provinz des aus der Umsetzung des Art. 13 Abs. 17 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214 – sowie des Art. 1 Abs. 521 und 712 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 erzielten Mehrertrags. Die Provinzen und die

4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.

4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.

4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

4-septies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle

Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region übernommen wird.

(4-ter) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, unbeschadet der Aufteilung unter der Region Trentino-Südtirol und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgesetzt, indem auf genannten Betrag die prozentuelle Änderung der im letzten verfügbaren Jahr gegenüber dem Vorjahr festgestellten öffentlichen Verschuldung angewandt wird. Die Differenz gegenüber dem Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird unter den Provinzen auf der Grundlage des Anteils des Bruttoinlandsprodukts des jeweiligen Landesgebiets am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes wird auf das vom ISTAT zuletzt erhobene Bruttoinlandsprodukt Bezug genommen.

(4-quater) Ab dem Jahr 2016 erzielen die Region und die Provinzen den Haushaltsausgleich, wie im Art. 9 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243 festgelegt. Für die Jahre 2016 und 2017 legen die Region und die Provinzen einen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der Kassa- und Kompetenzrechnung zurück, der die Finanzneutralität hinsichtlich der Salden der öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo laut Art. 1 Abs. 455 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 und die Bestimmungen betreffend den internen Stabilitätspakt, die im Widerspruch zum Haushaltsausgleich laut dem ersten Satz dieses Absatzes stehen, auf vorgenannte Körperschaften mit Sonderautonomie nicht mehr angewandt.

(4-quinquies) Die Bestimmungen in Sachen Überwachung, Bescheinigung und Strafen laut Art. 1 Abs. 460, 461 und 462 des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228 bleiben unberührt.

(4-sexies) Ab dem Jahr 2015 ist der Beitrag bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos laut dem Übereinkommen zwischen Regierung, Region und Provinzen vom 15. Oktober 2014 an die Staatskasse mit Eintragung im Kap. 3465 Art. 1 X. Kapitel des Staatshaushalts innerhalb 30. April eines jeden Jahres zu zahlen. Wird der Beitrag nicht binnen 30. April in die Staatskasse eingezahlt und bleibt eine diesbezügliche Mitteilung an das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen binnen 30. Mai aus, so kann das Ministerium den jeweils geschuldeten Beitragsanteil von den der Region und einer jeden Provinz aus jedwedem Titel zustehenden Beträgen einbehalten, wobei es sich auch der Agentur für Einnahmen für die über die Verwaltungsstruktur eingehobenen Beträge bedienen kann.

(4-septies) Die Befugnis des Staates, die ab 2018 vorgesehenen Beiträge bezüglich des zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der Region und der Provinzen für einen begrenz-

province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

4-*octies*. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.».

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riportato nelle note alle premesse.

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è riportato nelle note alle premesse.

- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riportata nelle note alle premesse. Il testo vigente del comma 526 dell'art. 1 è il seguente:

«526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, nè modifica la titolarità delle posizioni di

ten Zeitraum im Höchstausmaß von 10 Prozent genannter Beiträge zu ändern, um eventuelle außerordentliche Erfordernisse zu Lasten der öffentlichen Finanzen zu decken, bleibt unberührt. Höhere Beiträge sind mit der Region und den Provinzen zu vereinbaren. Für den Fall, dass sich außerordentliche Maßnahmen für die Beachtung der europäischen Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Ausgleichs des öffentlichen Haushalts für notwendig erweisen sollten, können genannte Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz erhöht werden, der jedoch 10 Prozent nicht überschreiten darf.

(4-*octies*) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem innerhalb 31. Dezember 2014 zu verabschiedenden Gesetz die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen sowie die eventuellen späteren und vorausgesetzten Verwaltungsakte mittels formellem Verweis zu übernehmen, um die Wirksamkeit und Anwendung vorgenannter Bestimmungen innerhalb der um ein Jahr verlängerten Fristen für die Regionen mit Normalstatut laut genanntem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 zu gewährleisten, und zwar nach Erlass einer staatlichen Maßnahme zur Regelung der Einnahmenfeststellungen bezüglich der Zuweisung staatlicher Abgaben und der Möglichkeit der Deckung von Investitionen mittels Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben.“.

- Der Art. 1 Abs. 410 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 in der geltenden Fassung wird in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben.

- Der Art. 1 Abs. 515 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147 in der geltenden Fassung wird in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben.

- Das Gesetz vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 wird in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben. Der Art. 1 Abs. 526 lautet in der geltenden Fassung wie folgt:

„(526) Das Gesetz vom 24. April 1941, Nr. 392 wird wie folgt geändert:

a) Im Art. 1 wird der Abs. 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„Ab 1. September 2015 gehen die Pflichtausgaben laut Abs. 1 von den Gemeinden auf das Justizministerium über und den Gemeinden stehen keine Beträge für die Miete oder die anderweitige Nutzung von Liegenschaften im Eigentum der Gemeinden, die als Sitz von Gerichtsämtern bestimmt sind, zu. Die Übertragung der Pflichtausgaben löst weder die bestehenden Beziehungen auf, an denen die Gemeinde betreffend die Pflichtausgaben laut Abs. 1 beteiligt ist,

debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso.

Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione”;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.».

noch ändert sie die zum Zeitpunkt der Übertragung bestehenden Schuldner- und Gläubigerverhältnisse. Das Justizministerium tritt – unbeschadet der Möglichkeit eines Rücktritts – in die Rechtsverhältnisse laut vorstehendem Satz ein.

Die Liegenschaften des öffentlichen Guts, die als Gerichtsämter dienen, behalten auch nach dem 1. September 2015 diese Zweckbestimmung bei.“;

b) Die Art. 2, 3, 4 und 5 werden mit Wirkung vom 1. September 2015 aufgehoben.

**L. 12 marzo 1999, n. 68 (1) (2).
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(2) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con *D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333*. Vedi, anche, l'*art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 marzo 2006, n. 80*, e l'*art. 14, comma 2-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

**Art. 1. (Collocamento dei disabili)
In vigore dal 24 settembre 2015**

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'*articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509*, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità, nonché alle persone nelle condizioni di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222*; (3)

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle *leggi 27 maggio 1970, n. 382*, e successive modificazioni, e *26 maggio 1970, n. 381*, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle *leggi 14 luglio 1957, n. 594*, e successive modificazioni, *28 luglio 1960, n. 778*, *5 marzo 1965, n. 155*, *11 aprile 1967, n. 231*, *3 giugno 1971, n. 397*, e *29 marzo 1985, n. 113*, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle *leggi 21 luglio 1961, n. 686*, e *19 maggio 1971, n. 403*, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla *legge 11 gennaio 1994, n. 29*, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'*articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270*. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli *articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308*.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'*articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'*articolo 23, comma 1*. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. (4) (5)

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

(3) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(4) A norma dell' *art. 23* della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

(5) Per l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, vedi il *D.P.C.M. 13 gennaio 2000*.

Art. 2. (Collocamento mirato)

In vigore dal 17 gennaio 2000

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3. (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) (6)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all' *articolo 1* nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. (10)

[2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni. (8)]

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (9)

4. Per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. (7)

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli *articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, ovvero dall' *articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della *legge 21 luglio 1961, n. 686*, e successive modificazioni, nonché della *legge 29 marzo 1985, n. 113*, e della *legge 11 gennaio 1994, n. 29*.

(6) A norma dell' *art. 132, comma 2, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217*, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(7) Comma così modificato dall' *art. 2268, comma 1, n. 957, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall' *art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(8) Comma abrogato dall' *art. 3, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* e con effetto dal 1° gennaio 2018 a seguito della modifica disposta dall' *art. 3, comma 3-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(9) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* e con effetto dal 1° gennaio 2018 a seguito della modifica disposta dall' *art. 3, comma 3-ter, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.

(10) Vedi, anche, l' *art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357* e l' *art. 22, comma 5, lettera b), L. 12 novembre 2011, n. 183*.

Art. 4. (Criteri di computo della quota di riserva)

In vigore dal 8 ottobre 2016

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell' *articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell' *articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383*, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell' *articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300*, come sostituito dall' *articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108*. (11)

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell' *articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006*, ratificata e resa esecutiva dalla *legge 3 marzo 2009, n. 18*, atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all' *articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877*, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva. (12)

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti. (13)

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all' *articolo 3* se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all' *articolo 6*, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all' *articolo 8*.

5. Le disposizioni di cui all' *articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738*, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all' *articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla *legge 21 dicembre 1978, n. 845*, nonché ai soggetti di cui all' *articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell' *articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall' *articolo 180* dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla *legge 5 maggio 1976, n. 248*, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all' *articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264*, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata "Conferenza unificata".

(11) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 27, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92*, come modificata dall' *art. 46-bis, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(12) Comma così modificato dall' *art. 9, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221*.

(13) Comma inserito dall' *art. 4, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* e, successivamente, così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 6, comma 1 del medesimo D.Lgs. 185/2016*.

Art. 5. (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all' *articolo 23*, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione. (21)

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all' *articolo 3*. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all' *articolo 3* i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell' *articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454*, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all' *articolo 3*. (14)

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all' *articolo 14* un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 (15) per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. (19) (23)

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all' *articolo 23*, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati

i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione. (21) (22)

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all' *articolo 23*, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all' *articolo 14*, delle somme di cui al presente articolo. (21)

8. Gli obblighi di cui agli *articoli 3* e *18* devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell' *articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. (16)

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all' *articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, il prospetto di cui all' *articolo 9*, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. (17)

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6. (20)

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter. (17)

8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all' *articolo 3* e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da emanare, ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo. (18)

(14) Comma modificato dall' *art. 2-bis, comma 1, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484* convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 febbraio 2000, n. 27*; dall' *art. 78, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001; dall' *art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008; dall' *art. 6, comma 2-ter, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e dall' *art. 4, comma 27, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92*. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(15) Importo convertito in euro 12,91 e contestualmente adeguato, ai sensi del comma 6 del presente articolo, a euro 30,64, dall' *art. 1, comma 1, D.M. 21 dicembre 2007*.

(16) Comma così sostituito dall' *art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(17) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(18) Comma aggiunto dall' *art. 4, comma 27 lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92*.

(19) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(20) Comma aggiunto dall' *art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(21) A norma dell' *art. 23* della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

(22) Per la disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, vedi il *D.M. 7 luglio 2000, n. 357*.

(23) Vedi, anche, il *D.M. 10 marzo 2016*.

Capo II SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6. (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)

In vigore dal 18 luglio 2012

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell' *articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* , di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all' *articolo 3* , nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti. (24)

2. All' *articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell' *articolo 4* del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

(24) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 27, lett. d), L. 28 giugno 2012, n. 92* .

Capo III AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7. (Modalità delle assunzioni obbligatorie)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. (25)

1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro. (26)

1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (26)

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall' *articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29* , come modificato dall' *articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80* , salva l'applicazione delle disposizioni di cui all' *articolo 11* della presente legge. Per le assunzioni di cui all' *articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993* , e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all' *articolo 8* , comma 2,

della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

(25) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

(26) Comma inserito dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

Art. 8. (Elenchi e graduatorie)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. (27)

1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. (28)

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli *articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675* , e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'*articolo 1* , comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

(27) Comma così modificato dall' *art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

(28) Comma inserito dall' *art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

Art. 9. (Richieste di avviamento)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni (30) dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

[2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12. (31)]

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all' *articolo 11* . I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all' *articolo 13* .

[5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori. (31)]

6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all' *articolo 3* , nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all' *articolo 1* . Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* , dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma. (29)

6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime. (32) (33)

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli *articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56* , nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all' *articolo 11* , comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

(29) Comma sostituito dall' *art. 40, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così modificato dall' *art. 6, comma 5, L. 23 luglio 2009, n. 99* .

(30) Per la proroga del presente termine, vedi l' *art. 2, comma 12-quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2011, n. 10* .

(31) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

(32) Comma inserito dall' *art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

(33) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il *D.M. 2 novembre 2010* .

Art. 10. (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

In vigore dal 17 gennaio 2000

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all' *articolo 1* , comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all' *articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all' *articolo 1* , comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all' *articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* (34), come modificato dall' *articolo 6* della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all' *articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223* , ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all' *articolo 3* della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

(34) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all' *art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all' *art. 8, comma 1-bis della presente legge* .

Art. 11. (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa) (36)**In vigore dal 17 gennaio 2000**

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all' *articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* (35), come modificato dall' *articolo 6* della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all' *articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381*, e con i consorzi di cui all' *articolo 8* della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all' *articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, e comunque con gli organismi di cui agli *articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all' *articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* (35), come modificato dall' *articolo 6* della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell' *articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all' *articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

(35) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all' *art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all' *art. 8, comma 1-bis della presente legge*.

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *Prov. 16 novembre 2006, n. 992/CU*. Vedi, anche, l' *art. 22, comma 5, lettera c), L. 12 novembre 2011, n. 183*.

Art. 12. (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) (37)**In vigore dal 1 gennaio 2008**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 9, e 11 e 12-bis*, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all' *articolo 3*, le cooperative sociali di cui all' *articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381*, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al *decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all' *articolo 1* presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al *comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* (38), come modificato dall' *articolo 6* della presente legge, non possono riguardare

più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell' *articolo 3* , se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
- b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all' *articolo 3* attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
- c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
- d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
 - 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
 - 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
 - 3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' *articolo 11* , comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all' *articolo 3* e con le cooperative sociali di cui all' *articolo 1, comma 1, lettera b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

(37) Articolo sostituito dall' *art. 1, comma 37, lett. a)*, L. 24 dicembre 2007, n. 247 , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(38) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all' *art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all' *art. 8, comma 1-bis della presente legge* .

Art. 12-bis. (Convenzioni di inserimento lavorativo) (39)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 9 , 11 e 12* gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all' *articolo 3, comma 1, lettera a)* , di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell' *articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* .

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all' *articolo 3, comma 1, lettera a)* , con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

- a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all' *articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* (41), come modificato dall' *articolo 6* della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
- b) durata non inferiore a tre anni;
- c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
- d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all' *articolo 1, comma 1, lettere a) e b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381 , e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all' *articolo 2, comma 2, lettere a) e b)*, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ; i datori

di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all' *articolo 3, comma 1* . Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere in corso procedure concorsuali;
 - b) essere in regola con gli adempimenti di cui al *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626* , e successive modificazioni;
 - c) essere dotati di locali idonei;
 - d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
 - e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

- a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
 - b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all' *articolo 13, comma 4* , nei limiti delle disponibilità ivi previste (40).
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

(39) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 37, lett. b)*, L. 24 dicembre 2007, n. 247 , a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(40) Lettera così modificata dall' *art. 9, comma 1, lett. a) e b)*, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

(41) Ai sensi di quanto disposto dall' *art. 7, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* ogni riferimento all'organismo di cui all' *art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469* contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all' *art. 8, comma 1-bis della presente legge* .

Art. 13. (Incentivi alle assunzioni) (42)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). (44) (45)

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto. (44) (46)

1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande

cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. (46)

[2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo. (47)]

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter. (48)

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (43) (49) (53)

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis. (50) (52)

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all' *articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1. (51)]

[9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro. (51)]

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

(42) Articolo modificato dall' *art. 1, comma 1162, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e, successivamente, sostituito dall' *art. 1, comma 37, lett. c), L. 24 dicembre 2007, n. 247*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(43) Per la rideterminazione della dotazione del fondo, di cui al presente comma, vedi l' *art. 9, comma 4-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*, l' *art. 1, comma 160, L. 23 dicembre 2014, n. 190* e, successivamente, l' *art. 55-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

(44) Per l'applicazione degli incentivi, di cui al presente comma, vedi l' *art. 10, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*.

(45) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(46) Comma inserito dall' *art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(47) Comma abrogato dall' *art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(48) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015*.

(49) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

(50) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

(51) Comma abrogato dall' *art. 10, comma 1, lett. g), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

(52) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 4 febbraio 2010* . Per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma vedi, per l'anno 2016, il *D.M. 24 febbraio 2016* , per l'anno 2017, il *D.M. 16 marzo 2017* e, per l'anno 2018, il *D.M. 7 maggio 2018* .

(53) Il Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili è stato emanato con *D.M. 3 gennaio 2000, n. 91* .

Art. 14. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

In vigore dal 24 settembre 2015

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo di cui all'articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

(54)

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; (55)

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

(54) Comma così modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

(55) Lettera così sostituita dall' *art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. 151/2015* .

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15. (Sanzioni)

In vigore dal 8 ottobre 2016

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all' *articolo 9* , comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 (56) per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 (57) per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all' *articolo 14* .

3. Ai responsabili, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* , di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all' *articolo 1* , per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all' *articolo 3* , il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all' *articolo 14* , di una somma pari a cinque volte la

misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. (58)

4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all' *articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. (59)

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (60)

(56) Sanzione amministrativa aumentata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 15 dicembre 2010*. Precedentemente la sanzione originaria di lire 1.000.000 era stata convertita ed aumentata ad euro 578,43 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 12 dicembre 2005*.

(57) Sanzione amministrativa aumentata dall' *art. 1, comma 1, D.M. 15 dicembre 2010*. Precedentemente la sanzione originaria di lire 50.000 era stata convertita ed aumentata ad euro 28,02 dall' *art. 1, comma 1, D.M. 12 dicembre 2005*.

(58) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, lett. b), n. 1, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*.

(59) Comma inserito dall' *art. 5, comma 1, lett. b), n. 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*.

(60) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185*.

Art. 16. (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

In vigore dal 19 agosto 2014

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 3*, comma 4, e *5*, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all' *articolo 3*, anche se oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. (61)

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

(61) Comma così modificato dall' *art. 25, comma 9-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

Art. 17. (Obbligo di certificazione)

In vigore dal 25 giugno 2008

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione. (62)

(62) Comma così modificato dall' *art. 40, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali)

In vigore dal 17 gennaio 2000

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della *legge 26 dicembre 1981, n. 763*, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all' *articolo 3*, commi 3, 4 e 6, e all' *articolo 4*, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all' *articolo 7*, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione. (65)

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all' *articolo 23, comma 1* (63), gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all' *articolo 4*, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 482*, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all' *articolo 8*, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell' *articolo 4, comma 6*. (64)

(63) Termine differito di diciotto mesi a partire dalla sua scadenza, dall' *art. 19, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448*, prorogato di ulteriori dodici mesi, dall' *art. 34, comma 24, legge 27 dicembre 2002, n. 289* e, successivamente, differito al 31 dicembre 2004 dall' *art. 23-quinquies, comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2004, n. 47*.

(64) A norma dell' *art. 23* della presente legge, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 24 marzo 1999.

(65) Vedi, anche, l' *art. 2, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 dicembre 2002, n. 284*, e l' *art. 6, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 4*.

Art. 19. (Regioni a statuto speciale e province autonome)

In vigore dal 17 gennaio 2000

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20. (Regolamento di esecuzione) (67)

In vigore dal 24 marzo 1999

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all' *articolo 23*, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. (66)

(66) La Corte Costituzionale, con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente all'inciso «e le province autonome di Trento e Bolzano».

(67) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con *D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333*.

Art. 21. (Relazione al Parlamento)

In vigore dal 17 gennaio 2000

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22. (Abrogazioni)**In vigore dal 17 gennaio 2000**

1. Sono abrogati:

- a) la *legge 2 aprile 1968, n. 482* e successive modificazioni;
 - b) l' *articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466* ;
 - c) l' *articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763* ;
 - d) l' *articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 marzo 1983, n. 79* ;
 - e) l' *articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 1983, n. 638* ;
 - f) l' *articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302* .
-

Art. 23. (Entrata in vigore)**In vigore dal 17 gennaio 2000**

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 1* , comma 4, *5* , commi 1, 4 e 7, *6* , *9* , comma 6, secondo periodo, *13* , comma 8, *18* , comma 3, e *20* entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2000, N. 3

Norme urgenti in materia di personale¹

Art. 1 (Riserva di legge)

1. In adeguamento ai principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni, sono riservate alla legge regionale, ovvero, sulla base di norme di legge regionale, a regolamenti o atti amministrativi, le seguenti materie:

- a) i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative e le modalità di preposizione alle medesime;
- b) la dotazione organica complessiva;
- c) le forme di accesso all'impiego, i requisiti necessari, i procedimenti di selezione, la disciplina sul bilinguismo e la proporzionale per gruppi linguistici nella copertura dei posti;
- d) la disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità fra il lavoro in Regione e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e di incarichi pubblici;
- e) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- f-bis) ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.²

¹ In B.U. 25 luglio 2000, n. 31 – Supplemento n. 1.

² Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

dell'efficacia temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.¹⁵

Art. 5 (Accesso agli impieghi)

1. L'accesso all'impiego in Regione avviene:

- a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;
- b) mediante corso-concorso;
- c) mediante selezione pubblica volta all'accertamento della professionalità richiesta;
- d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo previo accertamento della professionalità richiesta;
- e) mediante chiamata numerica dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 previo accertamento della professionalità richiesta;
- f) mediante attuazione della mobilità tra la Regione e gli altri enti pubblici secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti;
- g) mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

di Bolzano, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli, nonché dai Comuni della regione.¹⁶
g-bis) limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Ministero della Giustizia.¹⁷

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso la Regione che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. Nei singoli bandi di concorso sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.

3. Per l'ammissione all'impiego regionale è richiesta un'età di almeno 18 anni compiuti. Per i profili professionali richiedenti una particolare idoneità fisica il bando può prevedere un limite massimo di età non superiore a 50 anni.

4. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi informatici di preselezione e selezione. Le prove concorsuali vertono sulle competenze e conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire.

5. Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonché le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato anche mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici o di

¹⁶ Lettera dapprima modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

¹⁷ Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

selezioni pubbliche approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi Consigli, nonché dai Comuni della regione e, limitatamente ai profili professionali specifici degli uffici giudiziari, dal Ministero della Giustizia. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalità concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonché la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non può essere inferiore al 50 per cento.^{18 19}

5-bis. Il regolamento di cui al comma 5 può prevedere, limitatamente alle posizioni economico-professionali per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, che la selezione pubblica di cui al comma 1, lettera c) sia effettuata sulla base di apposite graduatorie permanenti, aggiornate periodicamente e formate tenendo conto della valutazione di titoli culturali, professionali, compresa la situazione familiare oppure sulla base delle graduatorie delle procedure selettive per esami, per titoli o per titoli ed esami finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato.²⁰

¹⁸ Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 2011, n. 4, dall'art. 7, comma 3 della l.r. 14 dicembre 2011, n. 8, dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 ed infine dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

¹⁹ Si vedano il D.P.G.R. 18 aprile 2001, n. 8/L, il Comunicato 21 ottobre 2004, il D.P.Reg. 15 dicembre 2006, n. 13/L, il D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 3/L, il D.P.Reg. 12 giugno 2007, n. 7/L, la Delib.U.P. 17 giugno 2008, n. 661/08 e il D.P.C.R. 31 ottobre 2008, n. 727.

²⁰ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

5-ter. [Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo. L'anzianità richiesta è ridotta di due anni nei confronti del personale pervenuto alla posizione economico-professionale di appartenenza con concorso pubblico. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nel triennio precedente costituisce un titolo rilevante nei suddetti concorsi. Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali²¹].²²

5-quater. La percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato per effetto dell'applicazione dei commi 5 e 5-ter non può comunque superare, nel periodo di riferimento, il 50 per cento.²³

5-quinquies. Al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di collaborazione e per fronteggiare particolari carenze d'organico, vengono favoriti i processi di mobilità di cui al comma 1, lettera f); con atto amministrativo della Giunta, d'intesa con gli enti interessati e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, viene

²¹ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4. Vedi, anche, l'art. 17, comma 3 della stessa legge regionale.

²² La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 12 aprile 2012, n. 90 (Gazz. Uff. 18 aprile 2012, n. 16, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

²³ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

approvata la tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai rispettivi ordinamenti.²⁴

6. Gli aspiranti ad assunzioni presso gli uffici regionali hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo le indicazioni da effettuarsi nella domanda di ammissione.

Art. 6 (Principi in materia di mansioni, incompatibilità, passaggi interni, sanzioni disciplinari e responsabilità)²⁵

1. La disciplina delle mansioni è definita dalla Giunta con atto amministrativo, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali.²⁶

2. Le incompatibilità, il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi e le relative responsabilità sono disciplinate, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, con regolamento, nell'obiettivo di perseguire l'omogeneizzazione con le disposizioni previste dagli ordinamenti delle due province di Trento e Bolzano.²⁷

2-bis. Le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella economica immediatamente successiva avvengono in base alle procedure selettive previste dalla

²⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

²⁵ Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 1, lettera a) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

²⁶ Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 17 maggio 2011, n. 4.

²⁷ Si vedano il D.P.Reg. 19 aprile 2007, n. 4/L e il D.P.C.R. 31 ottobre 2008, n. 728.

REGIONALGESETZ VOM 21. JULI 2000, NR. 3

Dringende Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Personalwesens¹

Art. 1 Gesetzesvorbehalt

(1) In Anpassung an die Grundsätze des Art. 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 mit seinen späteren Änderungen sind folgende Sachbereiche mit Regionalgesetz bzw., auf der Grundlage von regionalen Gesetzesbestimmungen, mit Verordnung oder mit Verwaltungsakt zu regeln:

- a) die Grundsätze der Organisation, die Organisationseinheiten und die Verfahren zur Erteilung der Direktionsaufträge;
- b) die Gesamtzahl der Planstellen;
- c) die verschiedenen Arten der Aufnahme in den Dienst, die dafür notwendigen Voraussetzungen, die Auswahlverfahren sowie die Regelung betreffend die Zweisprachigkeit und den Sprachgruppenproporz bei der Besetzung der Stellen;
- d) die Regelung der Haftung und der Unvereinbarkeit der Arbeit bei der Region mit anderen Tätigkeiten und die Fälle, in denen die Ämterhäufung sowie die Häufung öffentlicher Aufträge verboten sind;
- e) die rechtliche Haftung der einzelnen Bediensteten bei der Durchführung der Verwaltungsverfahren;
- f) die Rechte des Personals in Bezug auf die Inanspruchnahme der Grundfreiheiten und Grundrechte.

¹ Im ABl. vom 25. Juli 2000, Nr. 31, Beibl. Nr. 1.

Vorlegung eines neuen Vorschlags fest. Auf keinen Fall kann die Unterzeichnung eines Vertrages genehmigt werden, dessen Anwendung eine Überschreitung des Höchstsatzes der Gesamtausgabe laut Abs. 3 zur Folge hätte.

(6-bis) Werden höhere finanzielle Aufwendungen festgestellt, so wird ein Treffen der unterzeichnenden Parteien anberaumt, um die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Vertrages bzw. den Ausgleich der höheren Kosten mit den künftigen Verträgen zu vereinbaren.¹⁵

Art. 5 Zugang zum Dienst

- (1) Der Zugang zum Dienst in der Region erfolgt:
- a) durch öffentliche Wettbewerbe nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen bzw. nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen;
 - b) durch Ausleselehrgänge;
 - c) durch öffentliche Auswahlverfahren zur Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
 - d) für die Funktionsränge und Berufsbilder, für die nur der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist, mittels Berücksichtigung der Arbeitslosenlisten der verschiedenen Bezirke nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;
 - e) durch Vorladung der behinderten Arbeitnehmer laut Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 nach Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen beruflichen Fähigkeiten;

¹⁵ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. d) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 hinzugefügt.

- f) durch Einführung der Mobilität bei der Region und den anderen öffentlichen Körperschaften gemäß den Bestimmungen der jeweiligen Verwaltungsordnungen;
- g) durch Inanspruchnahme der vom Regionalrat, von den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen, von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie vom jeweiligen Landtag und von den Gemeinden der Region genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben.¹⁶

g-bis) beschränkt auf die spezifischen Berufsbilder der Gerichtsämter, durch Verwendung der vom Justizministerium genehmigten Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben.¹⁷

(2) Die Bürger der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Zugang zu den Stellen in der Region, die weder direkt noch indirekt mit der Ausübung der öffentlichen Gewalt in Zusammenhang stehen. In den einzelnen Wettbewerbsausschreibungen werden die eventuellen Stellen bzw. Aufgaben genannt, für die der Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft erforderlich ist.

(3) Voraussetzung für die Zulassung zum Dienst in der Region ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Für die Einstufung in Berufsbilder, für die eine besondere Arbeitstauglichkeit erforderlich ist, kann in der Wettbewerbsausschreibung eine Altersgrenze von höchstens 50 Jahren vorgesehen werden.

(4) Die Verfahren für den Zugang zum Dienst müssen so geartet sein, dass Unparteilichkeit, Rechtzeitigkeit,

¹⁶ Der Buchstabe wurde durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

¹⁷ Der Buchstabe wurde durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 hinzugefügt.

Wirtschaftlichkeit und eine zügige Durchführung der diesbezüglichen Amtshandlungen gewährleistet sind, wobei mit Hilfe von EDV-Systemen eine erste Auswahl und daraufhin die endgültige Wahl vorgenommen werden kann. Die Wettbewerbsprüfungen sind auf die Feststellung der Fähigkeiten und der fachlichen Kenntnisse ausgerichtet, die für die zu besetzende Stelle erforderlich sind.

(5) Die Kriterien und die Modalitäten hinsichtlich der verschiedenen Arten des Zugangs gemäß Abs. 1 sowie die Verfahren für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis – auch durch Inanspruchnahme der vom Regionalrat, von den Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und Bozen, von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie vom jeweiligen Landtag, von den Gemeinden der Region und, beschränkt auf die spezifischen Berufsbilder der Gerichtsämter, vom Justizministerium genehmigten Rangordnungen öffentlicher Wettbewerbe oder Auswahlverfahren – werden mit Verordnung festgelegt, nachdem die Gewerkschaften informiert wurden. Mit genannter Maßnahme werden auch die allgemeinen Voraussetzungen für den Zugang zum Dienst in der Region, die Wettbewerbsmodalitäten und die Verfahren festgelegt, die bei der Aufnahme von neuen Bediensteten anzuwenden sind. Weiters wird der Prozentsatz der dem Zugang von außen vorbehaltenen Stellen auf mindestens 50 Prozent festgelegt.^{18 19}

¹⁸ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4, durch den Art. 7 Abs. 3 des RG vom 14. Dezember 2011, Nr. 8, durch den Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 15. Dezember 2016, Nr. 17 und durch den Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) des RG vom 27. Juli 2017, Nr. 7 geändert.

¹⁹ Siehe das DPRA vom 18. April 2001, Nr. 8/L, die Mitteilung vom 21. Oktober 2004, das DPReg. vom 15. Dezember 2006, Nr. 13/L, das DPReg. vom 19. April 2007, Nr. 3/L, das DPReg. vom 12. Juni 2007, Nr. 7/L, den Beschluss des Präsidiums vom 17. Juni 2008, Nr. 661/08

(5-*bis*) In der Verordnung gemäß Abs. 5 kann – beschränkt auf die Berufs- und Besoldungsklassen, für die der Abschluss der Pflichtschule vorgeschrieben ist – vorgesehen werden, dass das öffentliche Auswahlverfahren laut Abs. 1 Buchst. c) aufgrund ständiger, regelmäßig aktualisierter Rangordnungen, für deren Aufstellung kulturelle und berufliche Bewertungsunterlagen sowie die familiäre Lage berücksichtigt werden, oder aufgrund der Rangordnungen der Auswahlverfahren nach Prüfungen, nach Bewertungsunterlagen oder nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für die Einstellung von Personal mit befristetem Arbeitsverhältnis durchgeführt wird.²⁰

(5-*ter*) [Um freie Stellen in spezifischen Berufsbildern zu besetzen, ohne neues Personal einzustellen, können höchstens 50 Prozent der aufgrund öffentlicher Auswahlverfahren im vorhergehenden Dreijahreszeitraum besetzten Stellen durch interne Wettbewerbe zugewiesen werden. Zu diesen Wettbewerben ist das Personal zugelassen, das die in der Verordnung betreffend die Modalitäten für den Zugang zum Dienst und im Tarifvertrag vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt. Das erforderliche Dienstalter wird für Bedienstete, die durch öffentlichen Wettbewerb in die von ihnen bekleidete Berufs- und Besoldungsklasse eingestuft wurden, um zwei Jahre gekürzt. Die vom Bewerber im vorhergehenden Dreijahreszeitraum erzielte positive Bewertung stellt in den genannten Wettbewerben eine wichtige Bewertungsunterlage dar. Die Einhaltung genannten Prozentsatzes kann auch durch

und das Dekret des Präsidenten des Regionalrates vom 31. Oktober 2008, Nr. 727.

²⁰ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

Ausgleich unter den verschiedenen Berufsbildern gewährleistet werden^{21]}.²²

(5-*quater*) Der Prozentsatz der gemäß den Abs. 5 und 5-*ter* dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorbehaltenen Stellen darf im Bezugszeitraum auf jeden Fall nicht 50 Prozent überschreiten.²³

(5-*quinquies*) Um die Einstellungen mit befristetem Arbeitsverhältnis und andere Mitarbeitersformen zu reduzieren sowie um besonderem Personalmangel abzuweichen, wird die Mobilität gemäß Abs. 1 Buchst. f) gefördert. Zu diesem Zweck wird mit Verwaltungsakt des Regionalausschusses – im Einvernehmen mit den betroffenen Körperschaften und nach Mitteilung an die Gewerkschaften – die Vergleichstabelle der in den jeweiligen Personalordnungen vorgesehenen Einstufungsebenen genehmigt.²⁴

(6) Die Bewerber auf Einstellung bei den Regionalämtern können die Prüfungen sowohl in italienischer als auch in deutscher Sprache ablegen, und zwar auf der Grundlage der im Gesuch um Zulassung abgegebenen Erklärung.

Art. 6 Grundsätze im Bereich Aufgaben, Unvereinbarkeit, interne Aufstiege, Disziplinarmaßnahmen und Haftung²⁵

²¹ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt. Siehe auch den Art. 17 Abs. 3 desselben Regionalgesetzes.

²² Der Verfassungshof hat mit Erkenntnis vom 2. – 12. April 2012, Nr. 90 (Gesetzblatt vom 18. April 2012, Nr. 16 erste Sonderreihe) diesen Absatz für verfassungswidrig erklärt.

²³ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

²⁴ Der Absatz wurde durch den Art. 4 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 eingefügt.

²⁵ Die Überschrift wurde durch den Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) des RG vom 17. Mai 2011, Nr. 4 ersetzt.

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni (126)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

(126) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126* , che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

LEGGE REGIONALE

18 dicembre 2017 n. 12

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENINO-
ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020**

L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME DEI
BILANCI E RENDICONTI

ai sensi dell'articolo 84, nono comma, dello
Statuto di autonomia (D.P.R. 31.8.1972, n.
670)

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Bilancio di previsione 2018-2020 –
stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del
bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol per gli esercizi 2018-2020,
allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di
competenza in euro 502.342.084,10 e in
termini di cassa in euro 516.646.084,10;
- b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di
competenza in euro 331.679.761,10;

REGIONALGESETZ

vom 18. Dezember 2017 Nr. 12

**HAUSHALTSVORANSCHLAG DER
AUTONOMEN REGION TRENINO-
SÜDTIROL FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE
2018-2020**

DAS REGIONALORGAN ZUR
NEUERLICHEN PRÜFUNG DER
HAUSHALTSVORANSCHLÄGE UND
RECHNUNGSLEGUNGEN

hat gemäß Absatz 9 des Artikels 84
des Autonomiestatutes (DPR vom 31.8.1972,
Nr. 670) folgendes Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

Art. 1

*Haushaltsvoranschlag 2018-2020 –
Einnahmenvoranschlag*

1. Der diesem Gesetz beiliegende
Einnahmenvoranschlag im Haushalt der
Autonomen Region Trentino-Südtirol für die
Haushaltsjahre 2018-2020 wird wie folgt
genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von
502.342.084,10 Euro in der Kompetenz-
rechnung und 516.646.084,10 Euro in der
Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von
331.679.761,10 Euro in der Kompetenz-
rechnung;

c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 326.623.120,12.

Art. 2

Bilancio di previsione 2018-2020 – stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2018-2020, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in euro 502.342.084,10 e in termini di cassa in euro 516.646.084,10;
- b) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in euro 331.679.761,10;
- c) per l'esercizio finanziario 2020 in termini di competenza in euro 326.623.120,12.

Art. 3

Allegati al bilancio di previsione 2018-2020

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

c) für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 326.623.120,12 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 2

Haushaltsvoranschlag 2018-2020 – Ausgabenvoranschlag

1. Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2018-2020 wird wie folgt genehmigt:

- a) für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 502.342.084,10 Euro in der Kompetenzrechnung und 516.646.084,10 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 331.679.761,10 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 326.623.120,12 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 3

Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020

1. Die Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 werden genehmigt.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 18 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

Art. 4

Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2018 wirksam.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Bozen, den 18. Dezember 2017

DER PRÄSIDENT
DER REGION

- A. KOMPATSCHER -